

Guida alle elezioni comunali

DONA IL 2X1000 AL PD, SCRIVI M20

A te non costa nulla e insieme saremo più liberi



Quest'opera è distribuita con Licenza

Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia



IL SEGGIO ELETTORALE	PAG. 5
COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE	PAG. 13
LE OPERAZIONI DI VOTO	PAG. 17
LA VOTAZIONE	PAG. 20
COME SI VOTA	PAG. 21
LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO	PAG. 22
IL BALLOTTAGGIO	PAG. 28
ELEZIONI COMUNALI ESEMPI	
COMUNI SUPERIORI A 15.000 ABITANTI	PAG. 31
COMUNI INFERIORI A 15.000 ABITANTI	PAG. 43
CASISTICHE, SENTENZE, NULLITA' VOTO E ALTRE SPECIFICHE DEL PROCEDIMENTO DI SCRUTINIO	PAG. 53

I

IL PRESENTE OPUSCOLO E' STATO REDATTO SULLA BASE DELLE NORME PREVISTE DALLA LEGGE PER LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO.

PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE SI INVITA AD APPORTARE LE DOVUTE MODIFICHE O UTILIZZARE LE PUBBLICAZIONI SPECIFICHE PREDISPOSTE DAI RISPETTIVI UFFICI REGIONALI DI PARTITO O DAI SITI ISTITUZIONALI DELLA MEDESIMA REGIONE.

IN ALLEGATO AL FILE COMPRESSO CONTENENTE IL PRESENTE VADEMECUM TROVERETE LA PUBBLICAZIONE CON LE ISTRUZIONI MINISTERIALI

IL SEGGIO ELETTORALE

Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono all'interno del seggio elettorale.

Ogni seggio – o ufficio elettorale di sezione - è composto da un presidente, quattro scrutatori (di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente), da un segretario e dai rappresentanti di lista o dei gruppi dei candidati.

Tutti i membri del seggio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

Tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni a partire dal sabato mattina, della domenica e della giornata di lunedì con eventuale concomitanza con altre elezioni, si ritiene che la composizione del seggio debba restare invariata rispetto al momento della costituzione, anche se nel frattempo si siano presentate le persone originariamente designate e poi sostituite perché assenti.

Le operazioni elettorali di competenza del seggio, dalla costituzione del seggio stesso fino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio, nei comuni con popolazione **sino a 15.000** abitanti aventi una sola sezione si concludono con la proclamazione degli eletti. (Cfr. artt. 20, primo comma, e 25 T.U. n. 570/1960)

Obblighi e sanzioni

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

E' punito con la multa da 206 a 516 euro chi, senza giustificato motivo:

- rifiuta l'incarico;
- non si presenta al momento dell'insediamento del seggio;
- si allontana prima del termine delle operazioni elettorali.

(Cfr. artt. 24, primo comma, e 89 T.U. n. 570/1960)

Il Presidente

Il presidente di seggio è nominato dalla Corte d'Appello. Qualora il presidente nominato al momento di "prendere servizio" dovesse non

essere in condizioni di presentarsi al seggio e non vi fosse modo per la Corte di Appello di provvedere alla sua sostituzione, il sindaco dovrà prendere il suo posto o, cosa assai più probabile, nominare un suo delegato. Il sindaco o un suo delegato assumono la presidenza anche in caso di impedimento permanente del presidente che intervenga dopo l'insediamento del seggio e nel corso delle operazioni elettorali. La legge non prevede il caso in cui il presidente originariamente nominato e poi sostituito, per improvviso impedimento, dal sindaco o suo delegato si ripresenti nel corso successivo delle operazioni del seggio.

Invece, in caso di assenza o impedimento temporanei del presidente che sopraggiungono dopo l'insediamento del seggio e nel corso delle operazioni elettorali, il presidente è sostituito dal vicepresidente. (Cfr. artt. 20, secondo e quinto comma, e 24, secondo comma, T.U. n. 570/1960)

Tra i suoi poteri ha quello di:

- sovrintendere e dirigere tutte le operazioni di voto;
- disporre degli agenti di P.S. e delle Forze Armate solo nei casi previsti dalla legge;
- udito in ogni caso il parere degli scrutatori, decidere, in via provvisoria, facendolo risultare a verbale, sui reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti che possono sorgere;
- udito in ogni caso il parere degli scrutatori, decidere sulla nullità dei voti e, sempre in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati;
- spiegare agli elettori le modalità per la votazione ma deve astenersi rigorosamente da ogni richiamo, anche indiretto, alle liste presentate evitando di manifestare in alcun modo la sua preferenza per questo o quel partito.

La decisione del presidente è definita dalla legge "provvisoria", in quanto il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al giudice amministrativo (T.A.R. del Lazio – sede di Roma; in appello, Consiglio di Stato). (Cfr. artt. 130 e 132 decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo).

Il Vicepresidente

Il vicepresidente, nominato dal presidente tra gli scrutatori, fa le veci del

presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento. È, quindi, obbligatorio che l'uno o l'altro debba necessariamente essere presente in tutte le fasi di attività del seggio, siano esse quelle di insediamento, di voto o di scrutinio.

Il Segretario

Il segretario di seggio è scelto direttamente dal presidente tra gli iscritti e le iscritte nelle liste elettorali del Comune.

Il segretario:

- deve essere iscritto nelle liste elettorali del comune in cui ha sede il seggio;
- deve essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
- non deve incorrere in cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio, come previste dall'art. 23 del T.U. n. 570/1960. (Cfr. art. 2 legge n. 53/1990)

Il presidente, se non vi ha provveduto prima, può scegliere il segretario anche all'atto dell'insediamento del seggio.

Nel caso di temporanea assenza o di impedimento sopraggiunto del segretario, il presidente ne sceglie il sostituto tra gli scrutatori.

Tra i suoi compiti:

- assistere il presidente nell'adempimento delle operazioni del seggio;

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:

- compila il verbale e l'estratto del verbale delle operazioni del seggio;
- nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli scrutatori, registra i voti espressi;
- raccoglie gli atti da allegare ai verbali;
- confeziona i plichi contenenti il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio.

Altresì ha l'obbligo di scrivere sul verbale fedelmente tutte le dichiarazioni, proteste o reclami presentati dagli scrutatori, dai rappresentanti di lista e dagli elettori. Se rifiuta di inserire a verbale i reclami è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con pena pecuniaria;

Gli Scrutatori

Sono 4 per ogni seggio ordinario. Vengono nominati dalla

Commissione elettorale comunale tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno prima del voto, in pubblica adunanza, previo avviso pubblicato 2 giorni prima della riunione della Commissione Elettorale Comunale. L'avviso è affisso all'Albo pretorio del Comune e, tramite appositi manifesti, sul territorio comunale, ai sensi dell'art.6, L.95/89. In caso di non avvenuta unanimità della Commissione, si deve procedere alla nomina degli scrutatori per sorteggio.

Ciò vuol dire che in ogni comune, tra il 25° e il 20° giorno antecedenti le elezioni, la Commissione elettorale dei comuni nominerà, estraendoli dall'albo degli scrutatori, tanti nominativi quanti ne occorrono per costituire tutti i seggi del comune. Se al momento dell'insediamento del seggio alcuni o tutti gli scrutatori non si presentano, il presidente del seggio li sostituisce chiamando alternativamente l'elettore o l'elettrice più anziano e poi il più giovane presenti in quel momento, purché siano in possesso del titolo di scuola dell'obbligo.

Vi sono alcune condizioni che non consentono di essere inseriti negli albi degli scrutatori, benché non esplicitamente previsto dalla legge, appare ovvio che queste stesse cause di esclusione valgono anche per gli elettori o le elettrici chiamati a sostituire scrutatori non presentatisi.

La norma infatti recita: "sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:(D.P.R. 570/60 art. 23)

- coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età;
- i dipendenti del Ministero degli Interni, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- gli appartenenti alle forze armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali dei comuni;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Benché non esplicitamente previsto dalla legge, appare ovvio che queste stesse cause di esclusione valgono anche per gli elettori o le elettrici chiamati a sostituire scrutatori non presentatisi.

I compiti degli scrutatori sono:

- Autenticare (firmare) le schede;
- Registrare gli elettori e le elettrici per il voto;

- Sono interpellati dal presidente prima di ogni decisione;
- Svolgere le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate;
- Recapitare i plichi contenenti il verbale e gli altri atti delle operazioni di scrutinio.

Funzione consultiva degli scrutatori

Gli scrutatori possono esprimere il loro parere se il presidente lo richiede.

Il presidente è obbligato a sentire il parere degli scrutatori:

- quando occorre decidere sui reclami, anche orali;
- quando è necessario risolvere difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
- quando occorre decidere sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati;
- qualora il presidente, con ordinanza motivata, per timore che possa essere turbato il procedimento elettorale, intenda disporre l'allontanamento dalla sala, fino al termine delle operazioni di voto, degli elettori che hanno già votato. (Cfr. artt. 46, settimo comma, e 54, primo e secondo comma, T.U. n. 570/1960)

Potere di decisione degli scrutatori

Gli scrutatori non hanno, di regola, potere di decisione nelle operazioni elettorali.

Tuttavia, in materia di polizia della sala della votazione, quando tre scrutatori ne facciano richiesta, il presidente deve disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala stessa, anche prima che comincino le operazioni elettorali. (Cfr. art. 44, quinto comma, T.U. n. 361/1957)

Rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista effettivi o supplenti vengono designati dai delegati di lista. Sono due, uno effettivo e uno supplente appunto, per ciascun seggio del comune. Come è ovvio, un candidato o una lista di candidati può nominarli, ma non è obbligato a farlo.

Riuscire ad individuare rappresentanti di lista per ciascun seggio è certo una impresa molto complicata. Per questa ragione è bene coordinarsi con le altre forze della coalizione (sia per quanto riguarda le elezioni amministrative che per altre eventuali elezioni che si svolgono alla stessa data) per cercare di evitare che in alcuni seggi vi siano i rappresentanti di tutti i partiti del centro sinistra e in altri nessuno.

Per poter adempiere alle funzioni di rappresentante di lista bisogna

essere elettori del Comune per le elezioni comunali, dei comuni della Provincia per le elezioni provinciali, dei comuni della Regione per le elezioni regionali. Chi svolgerà questo incarico potrà esercitare il diritto di voto nella sezione in cui è nominato, l'importante è che sia iscritto in una sezione elettorale del Comune (comunali), della Provincia (provinciali), della Regione (regionali).

L'atto di designazione deve essere presentato entro il giovedì antecedente le elezioni anche in forma digitale mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune che ne dovrà curare la trasmissione al presidente del seggio.

Tale atto può, eventualmente, essere consegnato direttamente ai singoli presidenti dei seggi ~~nel pomeriggio di sabato al momento dell'insediamento dei seggi o la domenica, purché prima dell'inizio delle operazioni di voto, cioè entro le ore 7,00.~~

IN QUESTA TORNATA ELETTORALE IL SEGGIO SARA' INSEDIATO ALLE ORE 9,00 DEL SABATO E LE VOTAZIONI AVRANNO INIZIO ALLE ORE 15,00 DELLO STESSO GIORNO. QUINDI PER I RAPPRESENTANTI LE SCADENZE AL PUNTO PRECEDENTE DIVENTANO QUELLE APPENA CITATE E CIOE' ALLE ORE 9,00 E PRIMA DELLE ORE 15,00, INIZIO DELLE VOTAZIONI.

I presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti di lista, devono verificarne la regolarità, tenendo presente che:

- 1) la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati;
- 2) il rappresentante di lista designato, oltre ad avere un documento di riconoscimento, deve essere elettore del comune: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;
- 3) il rappresentante di lista deve saper "leggere e scrivere": tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;
- 4) la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990.

E' da ritenere che la designazione dei rappresentanti di lista effettuata per il primo turno di votazione valga anche per l'eventuale turno di ballottaggio, a meno che i soggetti delegati non presentino nuovi e differenti atti di designazione.

(Cfr. artt. 32, settimo comma, n. 4, e 35 T.U. n. 570/1960; art. 16

legge n. 53/1990; art. 25, primo comma, D.P.R. n. 361/1957)

Tra i loro compiti:

- I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione cui siano stati assegnati, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in sua prossimità, ma sempre in un luogo che permetta loro di seguire l'andamento delle operazioni elettorali;
- Possono (anzi devono, se del caso) far inserire a verbale eventuali dichiarazioni in caso di ogni pur minima incongruenza durante tutte le operazioni elettorali, come ad esempio far presente al presidente del seggio eventuali indebite interferenze (anche e soprattutto da parte di rappresentanti di lista di altri partiti), richiamare l'attenzione del presidente e far mettere a verbale dal segretario tutte le azioni che possano inficiare la validità della votazione e la serenità dei componenti del seggio e degli elettori. È bene far verbalizzare eventuali violazioni o contestazione contestualmente all'avvenimento, rimandare nel tempo potrebbe significare riportarlo sminuendone il significato. Occorre ricordarsi che nessun rappresentante di lista è autorizzato a toccare le schede elettorali e il materiale presente nel seggio, e quindi occorre controllare che quelli degli altri partiti rispettino questa norma. Durante le votazioni, il rappresentante di lista ha diritto di essere presente ma, in nessun modo, può recare intralcio posizionandosi, ad esempio, nelle immediate vicinanze delle cabine elettorali o, comunque, assumendo un atteggiamento che, nel complesso, sia in grado di ritardare l'andamento del voto;
- Hanno il dovere, se vengono a conoscenza di violazioni, di far rispettare le disposizioni di legge che vietano l'esercizio di qualsiasi forma di propaganda politica nel raggio di 200 metri dal seggio (comma 2 art. 9 legge n. 212/56) e, anche, di segnalare al presidente, affinché provveda ad allontanarli, la presenza di estranei nello spazio riservato all'ufficio elettorale e l'eventuale illegittima interferenza di chiunque non autorizzato; è auspicabile, pertanto, che, soprattutto la domenica mattina delle votazioni, il rappresentante di lista faccia sentire la sua presenza attiva anche al di fuori del seggio di sua competenza e che utilizzi le pause dal seggio in modo proficuo, non allontanandosi a tempo indeterminato dalla zona delle votazioni, ma anzi esercitando un rigoroso controllo dei luoghi immediatamente adiacenti al seggio stesso.
- Avvertire senza indugio gli agenti di P.S. quando si assista (ipotesi tutt'altro che remota) al compimento, da parte di chiunque, dei cosid-

detti reati elettorali più tipici, quali, ad esempio, ogni forma di corruzione verso gli elettori (promessa o dazione di danaro) oppure qualsiasi minaccia o costrizione per far votare a favore di un candidato o impedire il voto.

- È superfluo rammentare che anche i rappresentanti di lista di altri partiti o candidati faranno sentire la loro presenza sia all'interno del seggio che nelle vicinanze del medesimo, per cui si raccomanda la massima vigilanza e visibilità.
- Hanno il diritto di apporre la propria firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi del seggio, nel verbale del seggio, nonché sui sigilli apposti alle finestre ed agli accessi della sala di votazione;
- Inoltre, possono accertare l'identità di elettori sprovvisti di documenti alla pari di qualsiasi altro elettore già noto al seggio;
- Possono portare un distintivo con sopra riprodotto solo il contrassegno della lista del partito per le elezioni amministrative e regionali, senza nessun altro segno che possa essere interpretato come propaganda elettorale. Inoltre, il distintivo medesimo può essere portato solo ed esclusivamente all'interno del seggio di competenza. È, ovviamente, opportuno che ciascuno dei nostri rappresentanti lista di porti sempre e in evidenza il simbolo.

È bene ricordare che la nuova legge sulla protezione dei dati personali, la n. 196 del 2003 e successive modificazioni, fa divieto a chiunque, ai rappresentanti di lista ma anche agli scrutatori, di compilare elenchi di persone che non abbiano votato.

Infine, è importante tenere presente che, ovviamente se le designazioni sono state fatte nel modo dovuto, i rappresentanti di lista possono presentarsi al seggio anche in un momento diverso da suo insediamento. È bene però, soprattutto per quelli che consegnano la designazione direttamente al presidente, che i rappresentanti di lista si presentino al seggio all'insediamento del seggio in modo da conoscere presidente e scrutatori e verificare l'eventuale presenza di rappresentanti di liste concorrenti.

Sanzioni per i rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065.

(Cfr. art. 96, ultimo comma, T.U. n. 570/1960)

COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

Il seggio si costituisce alle ore 09.00 del sabato primo giorno delle votazioni. **Per la validità delle operazioni elettorali occorre che almeno tre membri del seggio (presidente, segretario e scrutatori) fra i quali il presidente o il vicepresidente, siano sempre presenti a tutte le operazioni.**

Pertanto, in caso di assenza di alcuni degli scrutatori e nell'impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro sostituzione, il seggio deve essere costituito e iniziare le sue operazioni purché siano presenti almeno due componenti, oltre al presidente, provvedendo appena possibile all'integrazione.

In caso di assenza di alcuni scrutatori, il presidente, prima dell'inizio chiamando alternativamente il più anziano e il più giovane fra gli elettori presenti:

- che siano iscritti nelle liste elettorali del comune;
- che sappiano leggere e scrivere;
- che non siano rappresentanti di lista;
- per i quali non sussistano cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio, come previste dall'art. 23 del T.U. n.570/1960. (Cfr. art. 47, secondo comma, T.U. n. 570/1960; art. 41, secondo comma, del D.P.R. n. 361/1957)

Durante le operazioni da compiere subito dopo la costituzione del seggio e durante le operazioni di votazione e di scrutinio, oltre agli elettori che possono votare in quel seggio, possono entrare nella sala della votazione anche:

- 1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della forza pubblica che li assistono, in caso di tumulti o disordini;
- 2) gli ufficiali giudiziari, per la notifica al presidente di proteste o reclami relativi alle operazioni del seggio;
- 3) tutte quelle persone, infine, che svolgono incarichi previsti dalla legge o dalle istruzioni ministeriali. (Cfr. artt. 38, primo comma, e 46, secondo, terzo e quarto comma, T.U. n. 570/1960)

Autenticazioni delle schede elettorali

La prima operazione da compiere è l'autenticazione delle schede elettorali.

È questa una operazione delicata e da fare con molta attenzione.

L'autenticazione delle schede si compone di due operazioni:

- la firma di uno scrutatore;

- l'apposizione del timbro della sezione.

Entrambe le operazioni devono essere completate nella mattinata del sabato.

Qualora, contemporaneamente alle elezioni di cui trattasi, nella sezione si svolgano anche altre elezioni, il seggio deve autenticare anche le schede di voto per tali altre elezioni.

Il presidente avverte i componenti del seggio che durante le operazioni di autenticazione delle schede nessuno dei componenti stessi può allontanarsi dalla sala. (Cfr. art. 47 T.U. n. 570/1960).

Il presidente determina il numero delle schede da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione, alle quali vanno aggiunte le schede da autenticare, se presenti, per gli elettori delle sezioni ospedaliere e luoghi di cura o di detenzione, i cui nominativi sono ricompresi nell'elenco consegnato dal sindaco al presidente del seggio.

Il numero di schede da autenticare deve tenere conto anche degli elettori ammessi al voto domiciliare, cioè:

- va detratto il numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali votanti a domicilio in altra sezione;
- va aggiunto, invece, il numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali ma che dimorano in quell'ambito territoriale e dei quali, pertanto, il seggio volante sarà chiamato a raccogliere il voto al rispettivo domicilio.

Aprire quindi il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione. Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa. Nel verbale si deve fare menzione del numero di schede firmate da ciascuno scrutatore. Successivamente il presidente imprime il bollo nella parte posteriore di ciascuna scheda, riponendole tutte nella stessa cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste. Compiute queste operazioni, il presidente chiude le schede, sia quelle firmate e timbrate, sia le altre, in apposite scatole, e rimanda le ulteriori eventuali operazioni, che dovranno svolgersi prima delle ore 15,00 dello stesso giorno (ora di inizio delle operazioni di voto).

Ricordiamo: è opportuno che i rappresentanti di lista, sia quelli nominati con l'atto presentato al sindaco, sia, e soprattutto, quelli il cui atto viene consegnato direttamente al presidente del seggio, di essere presenti fin dall'inizio delle operazioni, quindi dalle ore

09.00 del sabato (giorno dell'insediamento e dell'inizio delle votazioni).

Elettori con disabilità fisicamente impediti al voto

Gli elettori fisicamente impediti all'esercizio del voto, e solo loro, possono essere accompagnati in cabina. La legge considera come tali soltanto "i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento d'analogia gravità"(art.55, 2° comma del T.U 361/57 come modificato dall'art.1, 1°comma della legge n.17/2003).

E' comunque sempre richiesto un certificato medico attestante l'invalidità rilasciato dal medico designato dai competenti organi della Asl. L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, e' inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

L'accompagnatore deve essere un elettore membro della famiglia e, solo in mancanza, può essere altra persona da questi liberamente scelta; in ogni caso può essere elettore di un qualsiasi Comune della Repubblica. Nessuno può effettuare la funzione d'accompagnatore più di una volta. E' obbligatoria la registrazione nel verbale della votazione con accompagnamento, indicandone il motivo specifico, il nome dell'autorità che ha accertato l'impedimento ed il nome dell'accompagnatore. L'eventuale certificato medico va allegato al verbale.

Quando la sede della sezione alla quale sono iscritti elettori non deambulanti e questa non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune, con sede esente da barriere in modo da permettere agli elettori di leggere i manifesti e di votare in assoluta segretezza e di svolgere eventualmente le funzioni di scrutatore o di rappresentante di lista (artt.2 e 3, L. 15/91). Tali elettori devono dimostrare attraverso documenti la loro ridotta deambulazione.

Elettori ricoverati nei luoghi di cura o di detenzione

I detenuti aventi diritto al voto e i degenti nei luoghi di cura possono votare nel luogo di detenzione o di cura previa richiesta al Sindaco del Comune di residenza di essere iscritto nelle apposite liste elettorali. La

richiesta deve pervenire al Sindaco non oltre il terzo giorno antecedente la data del voto e deve indicare la sezione elettorale ove il cittadino è iscritto. In calce alla richiesta deve essere riportata l'attestazione del direttore dell'istituto di pena o del direttore sanitario comprovante la detenzione o il ricovero dell'elettore. La richiesta approvata dal Comune deve essere mostrata, insieme alla tessera elettorale al momento del voto.

Elettori ricoverati in luoghi di cura con meno di 100 posti o per voto domiciliare seggio volante

Il voto degli elettori degenti viene raccolto personalmente, nelle ore di apertura della votazione, dal presidente, da uno degli scrutatori del seggio ordinario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Seggio speciale

La legge prevede che nelle sezioni elettorali ove esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, oppure luoghi di detenzione o custodia preventiva debba essere istituito un apposito seggio speciale composto da un presidente e due scrutatori nominati dalla Commissione elettorale comunale.

Il seggio raccoglie i voti dei degenti o dei detenuti che hanno diritto al voto in questi luoghi o di quanti sono ricoverati presso le sezioni ospedaliere ma non sono in condizione di potersi muovere per esprimere il voto.

Le schede votate dalle predette categorie di elettori vengono raccolte in plichi separati e portate nella sede dell'Ufficio elettorale competente per essere immesse immediatamente nelle urne destinate a custodire le schede votate.

Seggio ospedaliero

E' un seggio istituito presso luoghi di cura con almeno 200 posti letto. Possono esercitare il loro voto nella sezione ospedaliera, se ne hanno fatto tempestiva richiesta al comune, oltre agli elettori ricoverati, anche gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto di cura.

LEGGE 13 ottobre 2010, n. 175

A modifica dell'art.10 della L. 575/65 sono state emanate disposizioni per il divieto di svolgimento della propaganda elettorale per persone detenute e sottoposte a misure di prevenzione e sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali

Gli elettori affetti da gravi infermità, che ne impediscono l'allontanamento dall'abitazione, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali possono votare nella loro dimora. In queste condizioni devono far pervenire non oltre il 20° giorno antecedente la votazione al Sindaco del Comune in cui sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di votare presso il loro domicilio. Alla dichiarazione occorre allegare copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal medico designato dai competenti organi della Asl, ove risulta la dipendenza da apparecchiature come sopra indicate. Il voto viene raccolto dal presidente, dal segretario e da uno degli scrutatori del seggio ordinario nel cui territorio è compresa la dimora dell'elettore (L.22/2006 e L.46/2009).

I rappresentanti di lista che ne facciano richiesta al presidente della sezione possono presenziare alla raccolta del voto nei luoghi sopra indicati.

LE OPERAZIONI DI VOTO

Anche prima delle ore 15,00 del sabato, prima giornata di votazione, si ricostituisce il seggio elettorale. Il presidente controlla che le scatole contenenti le schede elettorali e tutto il materiale del seggio siano integre. Fatta questa operazione dichiara aperte le operazioni di voto.

Gli elettori sono chiamati al voto il sabato dalle ore 15.00 alle ore 23.00 e la domenica dalle ore 7,00 alle ore 23,00.

Operazioni di votazione fino alle ore 23 del sabato - Sospensione della votazione e rinvio della medesima alle ore 7 del mattino di domenica - Chiusura della votazione alle ore 23,00 di domenica ed inizio dello scrutinio

ATTENZIONE: La mancata sigillatura dell'urna e della scatola, la mancanza delle firme del presidente e di almeno due scrutatori sui sigilli che chiudono l'urna e la scatola e la mancata formazione del plico importano la nullità delle operazioni elettorali (art. 51, quarto comma, del testo unico n. 570/1960).

Per essere ammessi alle votazioni ciascun elettore e ciascuna elettrici devono mostrare la tessera elettorale personale, valida per 18 consul-

tazioni, che sostituisce il vecchio certificato elettorale.

A chi dovesse presentarsi al seggio senza questa tessera si può dare l'indicazione di recarsi subito all'Ufficio elettorale del proprio comune per farsene dare un duplicato. Gli Uffici elettorali dei comuni, per legge, devono rimanere aperti durante le giornate di votazione.

Si ricorda che nelle consultazioni elettorali in base al D.L. n.49 del 1/4/2008 è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali, telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare.

Infine, per poter votare occorre identificare l'elettore o l'elettrice. L'identificazione degli elettori può avvenire:

- mediante la carta d'identità od altro documento d'identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia.
- per attestazione di uno dei membri del seggio.
- per attestazione di un elettore del Comune noto al seggio, cioè conosciuto almeno da un membro della sezione o che sia già stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione.

L'elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato dal presidente di seggio.

Ai fini dell'identificazione degli elettori sono validi anche:

- le carte d'identità e gli altri documenti d'identificazione, anche scaduti da non più di tre anni, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identità del votante;
- le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionali ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare.
- le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia.

2) in mancanza di un idoneo documento, l'identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l'elettore;

3) in mancanza di un idoneo documento e se nessuno dei componenti del seggio è in grado di accertare l'identità dell'elettore, l'identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del comune.

Quest'ultimo elettore deve essere personalmente conosciuto da uno dei componenti del seggio o deve essere stato ammesso a votare in base a un regolare documento di identificazione rilasciato da pubblica amministrazione.

L'attestazione di cui ai numeri 2 e 3 avviene con l'apposizione della firma di colui che identifica nell'apposita colonna della lista sezionale.

Il presidente:

- avverte l'elettore che effettua l'identificazione che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 95 del T.U. n. 570/1960;
- fa anche prendere nota, accanto alla firma dell'elettore che effettua l'identificazione, degli estremi del documento di riconoscimento di quest'ultimo;
- in caso di dubbi fra i componenti del seggio o fra i rappresentanti di lista, decide sull'accertamento dell'identità dell'elettore privo di documento, anche interrogandolo sulle sue esatte generalità. (Cfr. art. 48 T.U. n. 570/1960)

Al fine di favorire l'esercizio del diritto di voto da parte di coloro che, nei giorni antecedenti le consultazioni elettorali, avranno presentato richiesta di CIE, è da ritenere che la ricevuta della CIE (carta d'identità elettronica) - in quanto munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della CIE cui si riferisce - risponda ai requisiti del documento di riconoscimento di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 445/2000.

Non sono validi i documenti senza fotografia.

Sono ammessi a votare gli elettori iscritti nelle liste della sezione. Oltre a questi sono ammessi a votare nella sezione:

- 1) coloro che presentano una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione che li dichiara elettori del comune; (Cfr. art. 39, terzo comma, T.U. n. 570/1960)
- 2) coloro che presentano una attestazione del sindaco di ammissione al voto; (Cfr. art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)
- 3) i componenti del seggio;
- 4) i rappresentanti di lista;
- 5) gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio, anche se iscritti nelle liste di altra sezione del comune; (Cfr. art. 40, primo comma, T.U. n. 570/1960)

6) gli elettori non deambulanti, in possesso della certificazione medica, attestante l'impedimento fisico, rilasciata dall'azienda sanitaria locale; (Cfr. art. 1 legge n. 15/1991)

Tutti i predetti elettori devono esibire la tessera elettorale, tranne quelli di cui ai numeri 1 e 2. Dei nominativi degli elettori di cui ai numeri 1 e 2 si prende nota nel verbale.

I nominativi degli elettori di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 devono essere aggiunti in calce alla lista degli elettori della sezione; inoltre, le generalità degli elettori medesimi devono essere riportate nel verbale.

(Cfr. art. 40, secondo comma, T.U. n. 570/1960; art. 1, comma 4, legge n. 15/1991).

Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione: avvertenze

I presidenti di seggio devono ricordare agli elettori che votano in sezioni diverse da quelle di rispettiva iscrizione:

- che i loro nominativi sono annotati in calce alla lista sezionale (o in liste aggiunte);
- che dei loro nominativi si prende nota anche nel verbale del seggio;
- che la legge prevede la reclusione fino a due anni e la multa fino a euro 2.065 per coloro che esprimono il proprio voto in "più sezioni elettorali". (Cfr. art. 93, primo comma, T.U. n. 570/1960)

Le sanzioni penali anzidette sono tra quelle richiamate nel manifesto affisso all'interno della sala della votazione.

LA VOTAZIONE

Riconosciuta l'identità dell'elettore, il presidente gli consegna la scheda aperta. Dopo aver votato l'elettore deve restituire la scheda piegata. Uno dei membri del seggio accerta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista.

- Se l'elettore non restituisce la scheda, egli non può più votare e di ciò se ne prende nota nel verbale e nella lista.
- Se l'elettore restituisce una scheda irregolare priva di firma o di bollo, egli non può più votare; la scheda non è posta nell'urna, è vidimata e allegata al verbale, e se ne prende nota anche nella lista accanto al nome dell'elettore.
- Se l'elettore vota fuori dalla cabina, il presidente deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

● Se un elettore si accorge che la scheda consegnatagli é deteriorata oppure egli stesso l'ha deteriorata per negligenza o ignoranza, può richiederne un'altra al presidente, restituendo però la prima piegata (il Presidente può consegnare in sostituzione un massimo di altre due schede, salvo il caso in cui l'elettore abbia deteriorato le prime due)

Elettore che viene allontanato dalla cabina

● Se l'elettore indugia artificiosamente in cabina nell'espressione del voto e/o non risponde all'invito di restituire la scheda, il presidente deve valutare l'intenzionalità di tale indugio, tenendo presente il tempo che occorre normalmente per esprimere il voto, in quanto non è ammissibile che le operazioni di voto da parte di un singolo elettore si prolunghino più del necessario, ritardando le operazioni di votazione degli altri elettori.

Il presidente del seggio:

- annulla la scheda restituita dall'elettore senza alcuna espressione di voto;
- appone sulla scheda annullata, sia nella parte interna che nella parte esterna, l'indicazione "scheda annullata" e la inserisce, nella Busta n. 5-bis/COM.

L'elettore non è riammesso a votare se non dopo che hanno votato tutti gli altri elettori presenti.

All'elettore riammesso a votare è consegnata, una nuova scheda, che viene prelevata tra quelle autenticate e sostituita.

Nel verbale del seggio il presidente prende nota del nominativo dell'elettore allontanato dalla cabina, specificando se l'elettore medesimo viene riammesso successivamente a votare.

L'elettore, sia che venga riammesso a votare successivamente, sia che non venga più riammesso, dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti (Cfr. art. 46, settimo comma, secondo periodo, T.U. n. 570/1960)

COME SI VOTA

Per votare l'elettore deve tracciare un segno con la matita copiativa che gli viene consegnata insieme alla scheda. E' valido qualsiasi segno che renda esplicita la volontà dell'elettore. Non sono, evidentemente, valide scritte che possano far presupporre la volontà dell'elettore di farsi riconoscere.

Elezioni comunali nei Comuni superiori a 15.000 abitanti (scheda azzurra.)

Si può votare un solo candidato alla carica di Sindaco. Per l'elezione del sindaco nei comuni con più di 15 mila abitanti è consentito il voto

disgiunto, cioè è possibile votare per un candidato sindaco diverso da quello collegato con la lista prescelta.

È possibile votare in diversi modi:

● tracciando un segno sul rettangolo in cui é scritto il cognome ed il nome del candidato prescelto. In questo caso il voto sarà attribuito solo al candidato sindaco.

● tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta, il voto va alla lista prescelta e al candidato sindaco cui la lista è collegata.

● tracciando un segno sul nome e cognome del candidato sindaco prescelto e sul simbolo della lista scelta non collegata al candidato sindaco.

È possibile esprimere due voti di preferenza per candidati della lista votata, purchè di genere diverso tra loro pena l'annullamento della seconda preferenza (art. 2 legge 215/2012). Le preferenze devono essere espresse scrivendo il cognome del candidato nelle righe stampate a fianco del contrassegno.

È vietato indicare la preferenza con un numero.

Elezioni comunali nei Comuni fino a 15.000 abitanti (scheda azzurra - Pantone process blue U).

La candidatura alla carica di Sindaco nei Comuni fino a 15.000 abitanti è collegata ad una sola lista. Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno o sul nominativo del Sindaco. **Non é possibile votare per un candidato alla carica di Sindaco diverso da quello collegato alla lista.** I voti conseguiti dal candidato alla carica di Sindaco sono attribuiti alla lista ad esso collegata. **Si possono esprimere due voti di preferenza per candidati della lista collegata al candidato alla carica di Sindaco prescelto purchè di genere diverso tra loro pena l'annullamento della seconda preferenza (art. 2 legge 215/2012). Le preferenze devono essere espresse scrivendo il cognome del candidato nelle righe stampate a fianco del contrassegno votato. È vietato indicare la preferenza con un numero . Nei Comuni fino a 5.000 abitanti si può esprimere una sola preferenza.**

INIZIO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Lo scrutinio ha inizio alla chiusura delle operazioni di voto alle ore 23 della domenica e deve terminare entro 12 ore dall'inizio dello stesso. **Tuttavia, nel caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni amministrative con le elezioni europee e con eventuali altre consultazioni (ad esempio con le elezioni regionali), appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per**

ogni consultazione, si procede allo scrutinio per le elezioni europee mentre lo scrutinio per le elezioni amministrative e per le eventuali elezioni regionali è rinviato alle ore 14 del lunedì, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le eventuali elezioni regionali, poi alle schede per le elezioni comunali e infine alle schede per le elezioni circoscrizionali. (Cfr. art. 1, comma 3, lettera d) D.L. n. 7/2024)

Se le operazioni del seggio vengono sospese dopo la fine dello scrutinio di altre consultazioni e prima dell'inizio dello scrutinio per le elezioni regionali e/o amministrative, si richiamano gli adempimenti concernenti la chiusura e custodia della sala, la ricostituzione del seggio all'orario di ripresa delle operazioni e la verifica dell'integrità dei sigilli alla sala e all'urna con le schede votate

Come si svolge lo scrutinio

Prima di iniziare le operazioni di spoglio delle schede e di scrutinio, il presidente:

- sorteggia il nome dello scrutatore che dovrà estrarre le schede, una alla volta, dall'urna;
- assegna a un secondo scrutatore il compito di registrare su uno dei due esemplari delle tabelle di scrutinio i voti ai candidati alla carica di sindaco, i voti di lista e i voti di preferenza man mano risultanti dallo spoglio delle schede;
- assegna al segretario del seggio il compito di registrare i voti sull'altro esemplare delle tabelle di scrutinio;
- assegna al terzo scrutatore il compito di deporre le schede man mano scrutinate nella cassetta o scatola che precedentemente conteneva le schede autenticate non utilizzate per la votazione.

(Cfr. artt. 63, primo e secondo comma, e 68, primo e secondo comma, T.U. n. 570/1960, rispettivamente, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e per quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

Pertanto, se, in generale, per la validità delle operazioni elettorali è sufficiente la presenza di almeno tre componenti del seggio, tra i quali il presidente o il vicepresidente, durante le operazioni di scrutinio dovrebbero essere presenti almeno cinque componenti, cioè il presidente o il vicepresidente, il segretario e almeno tre scrutatori.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista e gli elettori della sezione (Cfr. art. 38, primo comma, T.U. n. 570/1960)

Nella sala possono essere ammesse, inoltre, per l'adempimento dei loro compiti, le persone indicate a pagina 13.

LE OPERAZIONI DI ACCERTAMENTO DA COMPIERE PRIMA DI INIZIARE LO SCRUTINIO:

- 1) Accertamento del numero dei votanti in base al verbale, alle liste sezionali e alle liste elettorali aggiunte;
- 2) Controllo del numero dei votanti in base al registro per l'annotazione del numero di tessera;
- 3) Formazione e spedizione del plico contenente le liste degli elettori della sezione e i registri per l'annotazione del numero di tessera;
- 4) Accertamento del numero delle schede autenticate nel corso della votazione in aggiunta a quelle autenticate subito dopo la costituzione del seggio;
- 5) Controllo delle schede autenticate non utilizzate per la votazione. Formazione e spedizione del plico contenente le schede avanzate (autenticate e non autenticate).

Le operazioni descritte nel presente capitolo devono essere effettuate nell'ordine indicato e del compimento di ciascuna di esse si deve fare menzione nel verbale. (Cfr. art. 53, secondo comma, T.U. n. 570/1960) **(per le specifiche istruzioni e chiarimenti sulle operazioni elencate in allegato nel file compresso troverete le istruzioni ministeriali)**

Breve riassunto del procedimento:

Prima di cominciare lo scrutinio vero e proprio, cioè prima di cominciare ad esaminare le schede per attribuire i voti di lista e le preferenze, si procede ad una operazione importante e delicata, accertamento del numero dei votanti in base al verbale, alle liste sezionali e alle liste elettorali aggiunte.

Il seggio deve determinare il numero complessivo di elettori che hanno votato per le elezioni regionali e tale numero deve essere anche distinto in elettori di sesso maschile e di sesso femminile.

Nel calcolo sono conteggiati anche coloro che hanno votato come componenti del seggio, rappresentanti di lista, candidati, forze dell'ordine in servizio presso i seggi che avrebbero dovuto votare in sezioni diverse, naviganti, coloro ammessi a votare nel proprio domicilio e di tutti coloro che pur non essendo iscritti hanno votato nella stessa.

Nel numero dei votanti devono essere ricompresi:

- gli elettori che sono stati allontanati dalla cabina, riammessi o meno a votare dopo che hanno votato gli altri elettori;
- gli elettori che hanno riconsegnato la scheda senza il bollo della sezione o senza la firma dello scrutatore;
- gli elettori che non hanno restituito la scheda;

- gli elettori che non hanno votato nella cabina.

Procedimenti ulteriori sono:

1) Accertamento del numero delle schede autenticate nel corso della votazione in aggiunta a quelle autenticate subito dopo la costituzione del seggio.

Tale numero è dato dalla somma di:

- a) schede autenticate per gli elettori che hanno votato nella sezione pur non essendovi iscritti;
- b) schede autenticate per gli elettori che hanno votato in luoghi di cura o detenzione dei quali non si era tenuto conto il sabato pomeriggio;
- c) schede autenticate in sostituzione di quelle consegnate agli elettori prima allontanati dalle cabine e poi riammessi a votare;
- d) schede autenticate in sostituzione di quelle deteriorate. (Cfr. art. 53, primo comma, n. 3, T.U. n. 570/1960)

2) Controllo delle schede autenticate non utilizzate per la votazione – Formazione e spedizione del plico contenente le schede avanzate (autenticate e non autenticate)

Queste schede, una volta verificato che i numeri corrispondono, devono essere immediatamente conservate e sigillate. È bene che i rappresentanti di lista seguano con molta attenzione questa fase.

Si procede allo spoglio.

Le operazioni da compiere sono, in ordine di successione, le seguenti:

- a) un primo scrutatore designato con sorteggio estrae dall'urna una scheda alla volta, la apre e la consegna aperta al presidente;
- b) il presidente pronuncia ad alta voce, anzitutto, il cognome (o il nome e cognome) del candidato alla carica di sindaco votato;
- c) il presidente pronuncia ad alta voce, successivamente, la denominazione della lista votata;
- d) il presidente, se la scheda votata contiene voti di preferenza, pronuncia il cognome (o il nome e cognome) del candidato o dei candidati alla carica di consigliere comunale votati e il numero del candidato o di ciascuno dei candidati stessi, secondo l'ordine di presentazione nella lista;
- e) il presidente passa quindi la scheda spogliata a un secondo scrutatore;
- f) il secondo scrutatore prende nota, in uno dei due esemplari della tabella di scrutinio, del numero progressivo dei voti riportati da ciascun candidato sindaco; del numero progressivo dei voti riportati da ciascuna lista; del numero progressivo di voti di preferenza riportati da cia-

scun candidato della lista stessa;

g) contemporaneamente, anche il segretario del seggio pronuncia ad alta voce il nome del candidato sindaco votato, la denominazione della lista votata e i nomi dei candidati votati della lista stessa e prende nota, nell'altro esemplare della tabella di scrutinio, del numero progressivo dei voti riportati da ciascun candidato sindaco; del numero progressivo dei voti riportati da ciascuna lista; del numero progressivo di voti di preferenza riportati da ciascun candidato della lista stessa;

h) un terzo scrutatore ripone la scheda spogliata e scrutinata nella cassetta o scatola che precedentemente conteneva le schede autenticate non utilizzate per la votazione.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il Presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati. È suo compito, anche, leggere ad alta voce questi dati e accertarsi che vengano correttamente riportati nel verbale.

È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedente non è stata posta nella cassetta dopo spogliato il voto ed è vietato, per le elezioni dove sono previste preferenze, eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

Criteria generali per lo scrutinio

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

I rappresentanti di lista devono tenere presente questo principio e difendere sempre la volontà dell'elettore.

Vi è un altro principio altrettanto importante nella giurisprudenza elettorale: le schede devono essere annullate ogni qual volta si abbia il sospetto vi sia un segno che permette di identificare la scheda stessa. Tratti di matita strani, segni particolari o le preferenze indicata attraverso i numeri anziché il cognome del candidato (nel caso non sia votata la lista o candidato sindaco) sono elementi che possono essere segni identificativi e quindi le schede vanno annullate.

È vietato indicare la preferenza con un numero. Ogni qual volta il rappresentante di lista ritiene che una scheda non sia votata in maniera

conforme deve chiederne l'annullamento.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide, in via provvisoria, il presidente di seggio.

E' bene ricordare che qualunque cosa accada nel seggio, sia nella fase di voto che in quella di scrutinio, se non è verbalizzata "non esiste". Quindi, la contestazione deve essere sempre messa a verbale.

Le schede contestate, sia quelle il cui voto è stato attribuito sia quelle i cui voti non sono stati attribuiti, devono essere messe in apposite buste che saranno poi consegnate all'ufficio elettorale centrale per la successiva verifica. Occorre ricordare che in sede di riesame presso l'ufficio elettorale centrale è possibile assegnare o annullare una serie di voti che in sede di scrutinio sono stati contestati. Per questa ragione bisogna - ricordarlo può essere noioso, ma è indispensabile - far mettere a verbale ogni contestazione.

Scrutini nei comuni inferiori a 15.000 abitanti

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti aventi più di una sezione elettorale, le operazioni di riepilogo dei risultati degli scrutini delle varie sezioni, senza poter modificare i risultati stessi, e di proclamazione dei candidati eletti sono effettuate dall'adunanza dei presidenti delle sezioni medesime.

L'adunanza è presieduta dal presidente dell'ufficio elettorale della 1ª sezione, mentre le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della medesima 1ª sezione.

La relativa riunione è tenuta "nel giorno di martedì successivo alla votazione se possibile, o al più tardi alle ore 8 del mercoledì".

E' da ritenere, tuttavia, che il termine iniziale fissato dalla legge abbia carattere ordinatorio e che pertanto, laddove compatibile con le esigenze degli uffici elettorali e dei rispettivi presidenti e con l'assoluta regolarità e completezza delle operazioni del procedimento elettorale di rispettiva competenza, l'adunanza dei presidenti di sezione possa tenersi anche nel giorno stesso di lunedì, dopo il compimento di tutti gli adempimenti dei seggi.

(Cfr. art. 67, primo comma, T.U. n. 570/1960)

Comuni inferiori a 15.000 abitanti con unica sezione

Se il comune ha una sola sezione elettorale, il presidente, ultimate le operazioni di controllo e riscontro procede ad attestare nell'apposita appendice al verbale, negli appositi prospetti:

- i voti validi riportati da ciascun candidato alla carica di sindaco;
- la cifra elettorale di ogni lista;

• i voti di preferenza riportati da ciascun candidato alla carica di consigliere di ogni lista, disponendo successivamente tali candidati di ogni lista secondo la graduatoria decrescente delle rispettive cifre individuali.

La cifra elettorale di una lista è costituita dai voti validi conseguiti dal candidato sindaco ad essa collegato.

La cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

(Cfr. art. 71, commi 7 e 9, D.lgs. n. 267/2000).

Procede, quindi alla proclamazione del Sindaco e procede ad attribuire alla lista collegata i 2/3 dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista stessa contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste, come analiticamente indicato nel verbale del seggio.

Procede alla proclamazione dei Consiglieri Comunali.

(Cfr. art. 3, comma 2, D.P.R. n. 132/1993; art. 71, comma 8, D.lgs. n. 267/2000).

In caso di ammissione di una sola lista di candidati, all'unica lista partecipante alla competizione devono essere attribuiti tanti seggi quanti sono i consiglieri assegnati al comune.

In questo ultimo caso procede all'assegnazione dei seggi considerando il numero di consiglieri da eleggere e tenendo conto del numero di candidati della medesima lista.

Prima della proclamazione determina il quorum dei votanti come stabilito dall'art. 71, comma 10, D.lgs. n. 267/2000 e dall'art. 2, commi 1-bis e 1-ter, D.L. n. 25/2021)

IL TURNO DI BALLOTTAGGIO

(SI SVOLGE 15 GIORNI DOPO IL 1° TURNO - DOMENICA)

In caso di turno di ballottaggio il voto al candidato Sindaco deve essere espresso tracciando un segno sul rettangolo che ne contiene il cognome e il nome. Sono comunque validi i voti espressi con un segno sul rettangolo che contiene il nome del candidato e i contrassegni dei partiti o sui contrassegni stessi. Per quanto riguarda le operazioni presso i seggi si possono seguire le disposizioni descritte finora tenendo presente però che le operazioni di scrutinio hanno l'inizio il giorno stesso le chiusure delle operazioni di voto.

Permessi per i lavoratori impegnati nei seggi e candidati

Per quanto concerne la normativa applicabile ai lavoratori impegnati

nei seggi possiamo ormai considerarla stabilizzata, anche con riferimento alle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza.

L'art.119 del DPR 30.3.1957 n.361, nel testo introdotto dall'art.11 della legge 21.3.1990 n.53, recita:

- In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati e di lista nonché in occasione dei referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

- I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

L'articolo unico della Legge 29.01.1992 n.69, norma di interpretazione autentica, che a sua volta stabilisce: Il comma 2 dell'art.119 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, cioè 30.3.1957,n.361,come sostituito dall'art.11 della legge 21.3.1990 n.53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art.119, hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali”.

Occorre ricordare, in proposito, che la norma interpretativa appena indicata, fu varata a seguito della censura pronunciata dalla Corte Costituzionale (sentenza n.452 del 4.12.91), che considerava lavorativi anche i giorni festivi (la domenica) coincidenti con le operazioni elettorali e non solo i giorni di assenza dal lavoro indicati dal DPR 361/57.

Furono sollevate, a suo tempo, numerose critiche circa la concreta applicazione della disciplina in parola: si chiedeva cosa significasse, ad esempio, la dizione di specifiche quote retributive in aggiunta; se dovesse trattarsi di giornate retribuite (o di giornate di riposo compensativo), o se si dovesse procedere ad un conteggio delle ore effettivamente impegnate ai seggi; se si dovessero computare le maggiorazioni per lavoro straordinario o festivo; se il sabato, non considerato festivo, dovesse o meno essere riconosciuta una quota ulteriore di retribuzione.

Ormai, a distanza di tempo, riteniamo che molte problematiche siano oggi superate, la lettura delle norme di legge e i pronunciamenti della giurisprudenza consentono di formulare i seguenti punti

fermi in materia:

- le giornate trascorse al seggio, se coincidenti con l'orario lavorativo, danno diritto ad una assenza retribuita e al dipendente va corrisposta la normale retribuzione come se avesse lavorato;

- per i giorni festivi, (la domenica) o non lavorativi (il sabato, in caso di settimana corta) il lavoratore ha diritto ad ulteriori quote di retribuzione in aggiunta alla retribuzione mensile, ovvero ad altrettante giornate di riposo compensativo;

- l'unità di misura, del periodo trascorso al seggio è il giorno e non le ore: anche nel caso in cui le operazioni elettorali impegnino il dipendente per poche ore (quando spesso ad esempio lo spoglio delle schede si protrae fino alle prime ore o durante il giorno successivo alla fine delle votazioni), egli è giustificato ad assentarsi per l'intera giornata lavorativa e gli spetta l'intera retribuzione (sentenza definitiva dalla Corte di Cassazione n.11830 del 19.9.2001).

Se l'unità di misura è il giorno, aggiungiamo secondo l'interpretazione logica, non si pone il problema di conteggiare il numero delle ore e di qualificarle come straordinarie o festive, sebbene non sia un obbligo tassativo, riteniamo preferibile effettuare un giorno di riposo compensativo a fronte della domenica impegnata al seggio. Diversamente, per i giorni non lavorativi coinvolti nelle operazioni elettorali (il sabato), riteniamo debba essere l'azienda di lavoro a decidere tra retribuzione e/o riposi compensativi.

Da ultimo, il lavoratore, per beneficiare dei permessi e dei riposi, deve sempre esibire preventivamente il certificato di designazione, emesso dall'Ufficio elettorale del Comune di residenza o quello di nomina da parte di un Partito politico presente nella competizione elettorale. Successivamente, egli dovrà produrre copia della stessa certificazione, firmato e timbrato dal presidente del seggio con l'indicazione delle giornate di presenza con l'orario di inizio e fine delle operazioni elettorali.

Quanto sopra spiegato in considerazione che molto spesso le interpretazioni in materia sono state difformi creando problemi sia ai lavoratori che alle aziende interessate.

Per i candidati

I candidati hanno la possibilità di utilizzare un'aspettativa non retribuita dal giorno di presentazione della candidatura sino a quello delle Elezioni. Non sono previsti, né dalla legge né dal contratto di lavoro, permessi particolari per i lavoratori e le lavoratrici candidati in elezioni amministrative, politiche ed europee, fermo restando il diritto di utilizzare le ferie o permessi non retribuiti.

ELEZIONI COMUNALI (comuni superiori ai 15 mila abitanti)

NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
	----- -----
NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
	 ----- -----

Il voto va alla lista 1 e al candidato sindaco collegato. (Art.72, comma 3, quarto periodo, D.L. 267/2000)

NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
	----- -----
NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
	 ----- -----

Il voto va solo al candidato sindaco votato. (Art.6, comma 3, del D.P.R.132/93)

ELEZIONI COMUNALI (comuni superiori ai 15 mila abitanti)

NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
	----- -----
NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
	 ----- -----

Valido il voto alla lista 1 ed al candidato sindaco collegato con le liste 2 e 3 (Art.72, comma 3, quinto periodo, D.L.267/2000)

NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
	TIZIO ----- -----
NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
	 ----- -----


Tizio è candidato a consigliere della lista 1: il voto va alla lista 1, al candidato sindaco ad essa collegato e a Tizio. (Art.6, comma 1, del D.P.R.132/93)

ELEZIONI COMUNALI

(comuni superiori ai 15 mila abitanti)

NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
1	----- -----
NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
	 ----- -----


Voto valido solo per il candidato sindaco collegato con la lista 1: sono **nulli i voti alle liste** (Art.6, comma 3, D.P.R.132/93 e Art. 69, comma 1, T.U.570/60)

NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
	----- -----
NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
	 ----- -----


Il voto è valido solo al candidato sindaco collegato con la lista 1: sono **nulli i voti alle liste**, perchè l'elettore non si è espresso in maniera univoca. (Art.6, comma 3, D.P.R.132/93 e Art. 69, comma 1 del T.U.570/60)

ELEZIONI COMUNALI

(comuni superiori ai 15 mila abitanti)

NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
 TIZIO	----- -----
NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
	 ----- -----

Tizio è candidato a consigliere della lista 1: il voto va alla lista 1, al candidato sindaco ad essa collegato e a Tizio. (Art.72, comma 3, quarto periodo e Art. 73, comma 3, del D.L.267/2000)

NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
 TIZIO	----- -----
NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
	 ----- -----

Tizio è candidato a consigliere della lista 1: il voto va alla lista n1, a Tizio e al candidato sindaco collegato con le liste 2 e 3. (Art.72, comma 3, quinto periodo e Art.73, comma 3, D.L.267/2000)

ELEZIONI COMUNALI

(comuni superiori ai 15 mila abitanti)

NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
1	TIZIO
NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
	3

Tizio è candidato a consigliere della lista 1: il voto va alla lista 1, al candidato sindaco collegato e a Tizio. (Art.5, comma 1, D.P.R.132/93)

NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
1	TIZIO
NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
	3

Tizio è candidato a consigliere della lista 1: il voto va a Tizio, alla lista 1 e al candidato sindaco collegato. (Art.57, penultimo comma del T.U.570/60)

ELEZIONI COMUNALI

(comuni superiori ai 15 mila abitanti)

NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
1	-----
NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
 CAIO	3

Caio è candidato a consigliere della lista 2: il voto va al candidato a sindaco collegato alla lista 1, alla lista 2 e al candidato Caio della stessa lista 2 (Art. 72, comma 3, ultimo periodo del D.L. 267/2000 e Art. 5, comma 1, del D.P.R. 132/93).

NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
1	TIZIO
NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
	3

Tizio è candidato a consigliere della lista 1: **la scheda è nulla** perchè l'elettore non si è espresso in maniera univoca. (Art.69, comma 1 del T.U.570/60)

ELEZIONI COMUNALI

(comuni superiori ai 15 mila abitanti)

NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
1	----- -----
NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
 TIZIO	3 ----- -----

Tizio è candidato a consigliere della lista 1: valido il voto alla lista 1 e a Tizio della medesima lista, valido il voto al candidato sindaco collegato con le liste 2 e 3. (Art.72, comma 3, quarto e quinto periodo, D.L.267/2000 e art.57, comma 2, del T.U.570/60)

NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
1	CAIO ----- -----
NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
	3 ----- -----

Caio è candidato a consigliere della lista 1: valido il voto alla lista 2 e al candidato sindaco collegato con le liste 2 e 3. **Inefficace la preferenza a Caio** perchè di lista diversa da quella votata (Art.57, comma 4, del T.U. 570/60 e Art. 6, comma 1, del D.P.R.132/93).

ELEZIONI COMUNALI

(comuni superiori ai 15 mila abitanti)

NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
1	----- -----
NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
	3 CAIO ----- -----

Caio è candidato a consigliere della lista 3: il voto va alla lista 2 e al candidato sindaco ad essa collegato. **Inefficace la preferenza a Caio** perchè di lista diversa da quella votata (Art.57, comma 4, del T.U. 570/60 e Art. 72, comma 3, quarto periodo, del D.L.267/2000).

NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
1	CAIO ----- -----
NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
	3 ----- -----

Caio è candidato a consigliere della lista 2: **la scheda è nulla** perchè contraddittoria, non essendosi la volontà dell'elettore manifestata in modo univoco.(Art.5, comma 1, del D.P.R. 132/93, Art. 69, comma 1, del T.U. 570/60 e Art.73, comma 3, del D.L. 267/2000).

ELEZIONI COMUNALI

(comuni superiori ai 15 mila abitanti)

NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
1	----- -----
NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
	3 CAIO

Caio è candidato a consigliere della lista 2: **la scheda è nulla** perchè contraddittoria, non essendosi la volontà dell'elettore manifestata in modo univoco. (Art.5, comma 1 del D.P.R. 132/93, Art. 69, comma 1 del T.U. 570/60 e Art.73, comma 3 del D.L. 267/2000).

NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
1	1 ----- -----
NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
	3

Valido il voto di lista e valido il voto al candidato sindaco collegato: **nullo il voto di preferenza** - la legge non consente di esprimerlo numericamente. (Art.72, comma 3, quarto periodo e Art.73, comma 3, del D.L.267/2000)

ELEZIONI COMUNALI

(comuni superiori ai 15 mila abitanti)

NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
1	1 ----- -----
NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
	3

La scheda è nulla: la legge non consente di esprimere preferenze apponendo numeri. (Art.73, comma 3, secondo periodo, del D.L.267/2000 e Art.69 del T.U.570/60).

NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
1	1 TIZIO CAIO
NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
	3

Tizio e Caio sono candidati, dello stesso sesso, della lista 1: il voto va alla lista 1, al candidato sindaco ad essa collegato e a Tizio. **Annullata la preferenza a Caio in quanto espressa per candidato dello stesso sesso del primo** (Art.73, comma 3, secondo e terzo periodo, del D.L. 267/2000).

ELEZIONI COMUNALI

(comuni superiori ai 15 mila abitanti)

NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
1	TIZIO LARA
NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
	3

Tizio e Lara sono candidati, di sesso diverso, della lista 1: il voto va alla lista 1, al candidato sindaco ad essa collegato e a entrambi i candidati (Art.73, comma 3, secondo e terzo periodo, del D.L. 267/2000).

NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
1	TIZIO CAIO LARA
NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
	3

Tizio, Caio e Lara sono candidati della lista 1. Tizio e Caio dello stesso sesso: il voto va alla lista 1, al candidato sindaco ad essa collegato e a Tizio e Lara. **Annullata la preferenza a Caio in quanto espressa per candidato dello stesso sesso del primo** (Art.73, comma 3, secondo e terzo periodo, del D.L. 267/2000 e Art. 57, ultimo comma del T.U. 570/60).

ELEZIONI COMUNALI

(comuni superiori ai 15 mila abitanti)

NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
1	 3
BALLOTTAGGIO	

La scheda è nulla, perchè nel ballottaggio la competizione è tra i due candidati sindaci. L'apposizione di un segno di voto su un contrassegno di uno schieramento opposto al candidato sindaco prescelto, rende non univoca la volontà dell'elettore. (Art.72, comma 8, del D.L. 267/2000 e Art. 69, comma 1, del T.U.570/60)

ELEZIONI COMUNALI FINO A 15.000 AB.NTI

inferiore a 5.000 ab.nti

tra 5.000 e 15.000 ab.nti

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO

2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO

2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO

Il voto è valido per la lista 1 e per il candidato a sindaco collegato. (Art. 6, comma 1, D.P.R. 132/93).

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO

2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO

2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO

L'indicazione di voto per il candidato a sindaco vale anche come voto alla lista 1 collegata (Art.6, comma 2, D.P.R.132/93).

ELEZIONI COMUNALI FINO A 15.000 AB.NTI

inferiore a 5.000 ab.nti

tra 5.000 e 15.000 ab.nti

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO

2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO

2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO

Il voto è valido per la lista 1 e per il candidato a sindaco collegato. (Art.71, comma 5, primo periodo, D.L.267/2000).

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO TIZIO

2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO TIZIO

2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO

Tizio è candidato a consigliere della lista 1: il voto è valido alla lista 1, al candidato sindaco collegato e a Tizio. (Art.71, comma 5, del D.L. 267/2000 e Art. 6, comma 1, del D.P.R. 132/93).

ELEZIONI COMUNALI FINO A 15.000 AB.NTI

inferiore a 5.000 ab.nti

tra 5.000 e 15.000 ab.nti

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO

TIZIO	

2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO

TIZIO	

2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO

Tizio è candidato a consigliere della lista 1: il voto va alla lista 1, al candidato a sindaco ad essa collegata e a Tizio. (Art.71, comma 5, primo e secondo periodo, del D.P.R.267/2000).

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO

2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
TIZIO	

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO

2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
TIZIO	

Tizio è candidato a consigliere della lista 1: il voto va alla lista 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a Tizio (Art.57, comma 2, del T.U.570/60 e Art. 71, comma 5, primo periodo, del D.L. 267/2000).

ELEZIONI COMUNALI FINO A 15.000 AB.NTI

inferiore a 5.000 ab.nti

tra 5.000 e 15.000 ab.nti

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO

TIZIO	

2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO

TIZIO	

2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO

Tizio è candidato della lista 1: il voto va alla lista 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a Tizio. (Art. 57, penultimo comma, D.P.R.570/60 e Art. 6 comma 1, del D.P.R. 132/93).

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
TIZIO	

2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
TIZIO	

2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO

Tizio è candidato a consigliere della lista 1: **la scheda è nulla**, perchè la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco avendo votato due candidati a sindaco (Art. 64, comma 1, del T.U. 570/60).

ELEZIONI COMUNALI FINO A 15.000 AB.NTI

inferiore a 5.000 ab.nti

tra 5.000 e 15.000 ab.nti

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
TIZIO	

2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
TIZIO	

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
TIZIO	

2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
TIZIO	

Tizio è candidato a consigliere della lista 1: **la scheda è nulla** per l'impossibilità, nei comuni sino a 15.000 ab.nti, di esprimere il voto disgiunto, cioè per candidato a sindaco e contemporaneamente, per lista ad esso non collegata (Art. 71, comma 5, del D.L. 267/2000).

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
TIZIO	

2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
TIZIO	

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
TIZIO	

2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
TIZIO	

Tizio è candidato a consigliere della lista 1: **la scheda è nulla** perchè la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco. (Art.64, comma 1, T.U.570/60)

ELEZIONI COMUNALI FINO A 15.000 AB.NTI

inferiore a 5.000 ab.nti

tra 5.000 e 15.000 ab.nti

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
TIZIO	

2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
TIZIO	

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
TIZIO	

2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
TIZIO	

Tizio è candidato a consigliere della lista 1: il voto va alla lista 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a Tizio (Art. 5, comma 1. del D.P.R. 132/93).

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO

2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
TIZIO	

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO

2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
TIZIO	

Tizio è candidato a consigliere della lista 1: **la scheda è nulla** perchè contraddittoria, non essendosi la volontà dell'elettore manifestata in modo univoco (Art.64, comma 1, del T.U. 570/60, Art. 5, comma 1, del D.P.R. 132/93 e Art. 71, comma 5, del D.L.267/2000).

ELEZIONI COMUNALI FINO A 15.000 AB.NTI

inferiore a 5.000 ab.nti

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO

2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO CAIO

tra 5.000 e 15.000 ab.nti

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO

2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO CAIO

Caio è candidato a consigliere della lista 2. Il voto va al candidato a sindaco collegato alla lista 1 e alla stessa lista 1. **Non valida la preferenza a Caio** perchè compreso in una lista diversa da quella votata (Art. 6, comma 2, D.P.R. 132/93 e Art. 57, comma 4, del T.U.570/60).

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO TIZIO

2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO TIZIO

2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO

Tizio è candidato a consigliere della lista 2. Il voto va al candidato a sindaco collegato alla lista 1 e alla lista 1. **Non valido a Tizio** (Art. 6, comma 2, del D.P.R. 132/93 e Art. 57, comma 4, del T.U. 570/60).

ELEZIONI COMUNALI FINO A 15.000 AB.NTI

inferiore a 5.000 ab.nti

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
3	

2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO

tra 5.000 e 15.000 ab.nti

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
3	

2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO

La scheda è nulla, perchè l'invalidità dell'espressione della preferenza mediante un numero non consente di attribuire il voto ad alcuna lista o candidato sindaco (Art. 71, comma 5, secondo periodo, del D.L. 267/2000, Art. 5, comma 1, del D.P.R. 132/93 e Art. 64, comma 1, del T.U. 570/60).

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO TIZIO
CAIO	

2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO

Tizio e Caio sono candidati della lista 1. Il voto va al candidato a sindaco collegato alla lista 1, alla lista 1 e a Tizio. **Non valido il voto a Caio** (Art. 57, ultimo comma, del T.U. 570/60).

ELEZIONI COMUNALI FINO A 15.000 AB.NTI

tra 5.000 e 15.000 ab.nti

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
	TIZIO
	----- LARA
2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
	----- -----

Tizio e Lara sono candidati, di sesso diverso, della lista 1. Il voto va alla lista 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e ai due candidati, di sesso diverso, Tizio e Lara (Art. 71, comma 5, secondo e terzo periodo, del D.L. 267/2000).

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
	TIZIO
	----- CAIO
2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
	----- -----

Tizio e Caio sono candidati, dello stesso sesso, della lista 1: il voto va alla lista 1, al candidato sindaco ad essa collegato e a Tizio. **Nulla la preferenza a Caio in quanto espressa per candidato dello stesso sesso del primo** (Art.71, comma 5, terzo e quarto periodo, del D.L. 267/2000).

ELEZIONI COMUNALI FINO A 15.000 AB.NTI

tra 5.000 e 15.000 ab.nti

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
	TIZIO
	----- CAIO
	----- LARA
2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
	----- -----

Tizio, Caio e Lara sono candidati della lista 1. Tizio e Caio dello stesso sesso: il voto va alla lista 1, al candidato sindaco ad essa collegato e a Tizio e Lara. **Nulla la preferenza a Caio in quanto espressa per candidato dello stesso sesso del primo** (Art.71, comma 5, terzo e quarto periodo, del D.L. 267/2000 e Art. 57, ultimo comma, del T.U. 570/60).

ELEZIONI COMUNALI FINO A 15.000 AB.NTI

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO

BALLOTTAGGIO

La scheda è nulla, perchè nel ballottaggio la competizione è tra i due candidati sindaci, fermo restando che nei comuni fino a 15.000 ab. il ballottaggio si svolge solo in caso di parità fra due candidati sindaci. L'apposizione di un segno di voto su un contrassegno di uno schieramento opposto al candidato sindaco prescelto, rende non univoca la volontà dell'elettore. (Art.71, comma 6, D.L.267/2000; Art.6, comma 2, D.P.R.132/93 e art.64, comma 1, T.U.570/60).

Ad esempio, non invalidano il voto espresso, non potendo assurgere, di (pub. n. 2 Ministero da paragrafo 25.2. pag 101 fino a pag 126)

CASISTICHE, SENTENZE, NULLITA' VOTO E ALTRE SPECIFICHE DEL PROCEDIMENTO DI SCRUTINIO

Principio di salvaguardia della validità del voto. Univocità e non riconoscibilità del voto

Nelle operazioni di scrutinio, il seggio elettorale deve anzitutto tener presente il principio fondamentale stabilito dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza della salvaguardia della validità del voto (c.d. "favor voti").

Ciò significa che la validità dei voti di lista o di preferenza contenuti nella scheda deve essere ammessa tutte le volte in cui si può desumere la volontà effettiva dell'elettore (c.d. univocità del voto), salvo i casi di schede non conformi a legge o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione o di schede che presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (c.d. riconoscibilità del voto). (Cfr. artt. 64 e 69 T.U. n. 570/1960).

La finalità è di garantire il rispetto della volontà di tutti gli elettori, anche di quelli che non sono in grado di apprendere e di osservare in pieno le disposizioni normative sulla espressione del voto.**(32)**

Pertanto, non devono invalidare il voto:

- mere anomalie del tratto;
- i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un'espressione rafforzativa del voto;
- erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscono l'agevole identificazione;
- le incertezze grafiche nella individuazione dei candidati prescelti;
- l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore.

Ad esempio, potrebbe verificarsi, soprattutto nelle elezioni dei comuni con

popolazione superiore a 15.000 abitanti, che l'elettore tracci un unico segno di voto toccando però più contrassegni di lista o più rettangoli contenenti il contrassegno di distinte liste (collegate o meno allo stesso candidato sindaco). Tale voto, nell'ottica di salvaguardarne la validità, si può intendere riferito e attribuibile alla lista sul cui contrassegno insiste in maniera evidente la parte prevalente del segno stesso. Analogamente, nel caso in cui un unico segno posto sul nominativo del candidato sindaco o sul rettangolo contenente il nominativo stesso lambisca anche il contrassegno di una lista (collegata o meno al medesimo candidato sindaco), il voto si può intendere riferito e attribuibile al candidato sindaco predetto (ed esclusivamente a lui, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti).

Di conseguenza, le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda contiene segni, scritte o espressioni che inoppugnabilmente e inequivocabilmente sono idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità: sono da considerare tali i segni che non trovano, al di fuori di questa volontà, altra ragione o spiegazione.**(33)**

I segni che possono invalidare la scheda sono esclusivamente quelli apposti dall'elettore, e non i segni tipografici o di altro genere.

Inoltre, nel caso di contemporaneo svolgimento di più consultazioni e, quindi, di consegna all'elettore di più schede di voto, può succedere che, malgrado le avvertenze fornite dal presidente di seggio, le schede vengano sovrapposte dall'elettore l'una sull'altra, con l'effetto che il segno di voto regolarmente tracciato su una scheda si riverberi per pressione su quella sottostante: quest'ultima scheda, tuttavia, se la volontà dell'elettore è univoca e la scheda stessa non è da dichiarare nulla per altri motivi, deve essere ritenuta valida.

Sentenze

32 - *Cons. Stato, n. 199 del 25 febbraio 1997; n. 853 del 29 luglio 1997; n. 3861 del 10 luglio 2000; n. 1897 del 2 aprile 2001; n. 2291 del 12 aprile 2001.*

33 - *Per utile orientamento dei presidenti di seggio, si riportano alcune massime di giurisprudenza del Consiglio di Stato, riferite soprattutto a elezioni comunali, in tema di validità o riconoscibilità del voto.*

Ad esempio, non invalidano il voto espresso, non potendo assurgere, di per sé, al rango di segno di riconoscimento:

- il segno di voto sul contrassegno di lista, costituito da un semplice tratto di matita anziché da una croce (Sez. V, n. 400 del 9-9-1947; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987; Sez. V, n. 862 del 27-12-1988);
- segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento della mano e privi di ogni parvenza di convenuta espressione figurativa, ovvero segni palesemente fortuiti (Sez. V, n. 305 del 2-4-1954; Sez. V, n. 539 del 22-5-1954; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987; Sez. V, n. 157 del 1-7-1988);
- un doppio segno di croce sul simbolo votato (Sez. V, n. 862 del 27-12-1988);
- mere anomalie del tratto, incertezze grafiche, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, il mero segno di abrasione rinvenuto su una scheda, tre "ics" apposte sul nome prestampato del candidato a sindaco, cioè segni suscettibili di spiegazioni diverse rispetto alla volontà dell'elettore di farsi riconoscere (Sez. V, n. 5609 del 18-10-2000; n. 1897 del 2-4-2001; n. 6052 del 3-12-2001; n. 374 del 4-2-2004.);
- l'indicazione del titolo professionale del candidato (Sez. V, n. 6052 del 3-12-2001);
- l'allungamento verso il basso dell'ultima vocale del nominativo del candidato per il quale viene espressa la preferenza (Sez. V, n. 7561 del 18-11-2004);
- la trascrizione del nominativo del candidato sindaco nello spazio destinato all'indicazione della preferenza. Tale trascrizione, pure in mancanza di croce-segno sul simbolo, è da interpretarsi come conferma, benché superflua, del voto espresso per l'elezione del sindaco (Sez. V, n. 5187 del 28-9-2005) anche, eventualmente, in considerazione delle condizioni socio-culturali della collettività chiamata ad esprimere il voto (Sez. V, n. 7561 del 18-11-2004);
- l'errore grafico consistente nello scrivere il cognome del candidato sostituendo alla "v" una "p" (nel caso in questione: "Papese" al posto di "Pavese"). Tale errore va valutato tenendo conto delle connotazioni socio-culturali della collettività chiamata alle urne (Sez. V, n. 5187 del 28-9-2005);
- l'erronea indicazione, nello spazio delle preferenze, nel riquadro del con-

trassegno di lista votato, di un cognome non riconducibile ad alcun candidato alle elezioni comunali, bensì riconducibile a un candidato alle contestuali elezioni provinciali, potendo costituire la circostanza frutto di un'involontaria confusione (Sez. V, n. 459 del 3-2-2006);

- la preferenza espressa per il candidato utilizzando espressioni identificative quali diminutivi o soprannomi, comunicate in precedenza agli elettori, in quanto modalità di espressione della preferenza che può essere usata da qualunque elettore (Sez. V, n. 198 del 23-1-2007). Il voto è valido, naturalmente, sempre che si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore;
- la deformazione del cognome o del nome di un candidato, o anche l'incertezza nella relativa indicazione, che si possono spiegare con una scarsa dimestichezza del votante con la scrittura o con un'inesatta memoria del nome mentre non dimostrano in maniera inoppugnabile la volontà dell'elettore di rendere riconoscibile il proprio voto (Sez. V, 9 settembre 2013, n. 4474).

Inoltre, sempre in tema di validità e non riconoscibilità del voto:

- non è nulla la scheda che rechi, oltre ad un inequivoco segno di voto su una lista, un breve segno presso il contrassegno di altra lista (Sez. V, n. 289 del 30-4-1960);
- è valida la scheda che, oltre al voto di lista e ai voti di preferenza, rechi le stesse preferenze, annullate con una croce, in altro spazio corrispondente ad un contrassegno non votato (sez. V, n. 615 del 29-8-1972);
- il segno apposto in una scheda con una riga obliqua, che taglia tutte le righe destinate ai voti di preferenza, può interpretarsi come manifestazione di volontà di non dare voti di preferenza ai candidati della lista che l'elettore ha votato; la scheda è valida (Sez. V, n. 239 del 12-6-1981);
- è valida la scheda che reca voto di lista e relativi voti di preferenza nonché altro voto di lista abraso (Sez. VI, n. 157 del 10-3-1989);
- è valida la scheda nella quale il voto è stato espresso con un segno grafico apposto in direzione e in prossimità del simbolo della lista, cui è stata aggiunta la preferenza per il candidato consigliere indicato come "Saco 68". Il cognome del candidato, infatti, è stato indicato nel riquadro riservato a ricevere i voti di una sola e ben determinata lista, individuata in modo chiaro ed univoco. La parziale erronea indicazione del cognome ("Saco" anziché

“Sacco”) non giustifica, pur in presenza di un candidato di un'altra lista avente lo stesso cognome, dubbi o incertezze circa la volontà dell'elettore. Non vi è inoltre riconoscibilità del voto, in quanto risulta plausibile che l'imprecisione in cui è incorso l'elettore sia frutto di un errore mnemonico o di altra natura. Non necessariamente il voto di preferenza riflette la capacità di trascrivere perfettamente il nome del candidato prescelto, non potendosi quindi escludere che la scarsa scolarizzazione induca a scrivere il cognome con una sola consonante, anziché con due (Sez. V, 11 febbraio 2014, n. 665);

- è valida la scheda recante due segni grafici, di cui uno più deciso, in prossimità del simbolo della lista, perché, pur trattandosi di segni grafici certamente inusuali, tale circostanza non è sufficiente a rivelare che siano stati apposti per consentire il riconoscimento dell'elettore. Non è irragionevole ritenere, nella specie, che si tratti di segni riferibili a condizioni di disagio fisico o psicologico dell'elettore, la cui mano ha fatto toccare per due volte con la matita in punti non distanti la scheda elettorale (Sez. V, 11 febbraio 2014, n. 665);

- è valida la scheda nella quale compare, invece della croce sul simbolo di lista, nello spazio della lista stessa riservata all'espressione della preferenza, una specie di ellisse. Ciò in quanto il segno in questione, una specie di cerchio o ellisse ripetuto più volte, non risulta *ictu oculi* idoneo a rivelare in modo inoppugnabile la volontà dell'elettore di rendere riconoscibile il suo voto (Sez. V, 19 agosto 2015, n. 3949).

Secondo la giurisprudenza, quando il legislatore utilizza l'espressione “in modo inoppugnabile” per identificare da quali scritture o segni anomali si evinca l'intenzione dell'elettore di far riconoscere il proprio suffragio, non si avrebbe esclusivo riferimento al caso, meramente scolastico, in cui l'elettore sottoscrive il voto con il proprio nome e cognome. L'elemento della riconoscibilità deve essere valutato caso per caso, “al fine di stabilire se l'anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato”, di modo che possono essere ritenuti segni di riconoscimento “solo quelli eccedenti il modo normale di esprimere la volontà elettorale, e dunque una particolare anomalia nella compilazione della scheda che non si possa qualificare quale segno superfluo o incertezza grafica, ovvero non sia spie-

gabile con difficoltà di movimento o di vista dell'elettore, occorse nell'indicare il nominativo del candidato suffragato” (Sez. II, n. 5428 del 19 luglio 2021; Sez. III, n. 4523 del 27 ottobre 2016; Sez. V, n. 142 del 18 gennaio 2016).

Costituiscono pertanto segni di riconoscimento idonei ad invalidare il voto le manifestazioni aggiuntive del tutto estranee alla scelta del candidato o altri segni o modalità di apposizione di segni sulla scheda diversi da quelli previsti dalla legge; ad esempio:

- è potenzialmente idoneo a far conoscere il votante, ed ha quindi valore di segno di riconoscimento, che rende nulla la scheda, il segno di croce apposto sulla facciata esterna (retro) della scheda (Sez. V, n. 400 del 9-9-1947);

- il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall'ufficio elettorale (nella specie, penna a sfera) può costituire idoneo mezzo di identificazione dell'elettore, ed è pertanto nullo (Adunanza Plenaria, n. 28 del 29-11-1979; Sez. V, n. 457 del 16-10-1981; Sez. V, n. 39 del 18-3-1985);

- costituisce segno di riconoscimento l'abbreviazione “geo” posta davanti al cognome del candidato sindaco, apparendo decisivo il fatto che l'abbreviazione più comune per designare la figura del geometra consiste nella espressione “geom.” (Sez. V, n. 3861 del 10-7-2000);

- la frase “candidato alla carica di consigliere” apposta dall'elettore prima del nome e cognome del candidato scelto, non trovando tale locuzione alcuna spiegazione logica e rivelandosi del tutto superflua, non casuale, né involontaria, tale da consentire la individuazione dell'elettore (Sez. V, n. 2291 del 12-4-2001);

- il motto “sei forte”, riferito al candidato per cui si esprime la preferenza (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004);

- le parole “SI” od “OK” scritte sul rigo della preferenza, trattandosi di ipotesi di allontanamento volontario dalla modalità prescritta che non si può spiegare ragionevolmente come frutto di un errore materiale (Sez. V, n. 4933 del 21-9-2005);

- poiché, nel caso di errore materiale, è fatto obbligo all'elettore di rivolgersi all'ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda al fine di eliminare un errore ed apporre un'indicazione chiara e valida di voto, la cancellazione o alterazione di un segno di voto alla lista o di una preferenza, anche qualora la cancellazione della preferenza già espressa sia stata sostituita dall'indica-

zione corretta del nome del candidato prescelto, rende la condotta dell'elettore lesiva dell'obbligo comportamentale anzidetto e costituisce segno di riconoscimento (Sez. V, n. 3949 del 19 agosto 2015; Sez. V, n. 5654 dell'11 dicembre 2015);

- scheda contenente crocesegno sia nel riquadro della lista n. 1 che in quello della lista n. 2: il crocesegno sulla lista n. 2 appare sovrascritto con l'intento di cancellarlo, mentre il crocesegno sulla lista n. 1 appare più volte rimarcato e a fianco del riquadro della lista n. 1 è scritto a caratteri maiuscoli "SI". L'apposizione della parola "SI" a fianco del riquadro della lista contrassegnata "può costituire segno di riconoscimento, con la conseguente nullità del voto espresso, inficiato per la sua intrinseca contraddittorietà e incertezza peraltro, e irrimediabilmente, dal fatto che l'elettore ha apposto due croci su entrambe le liste e ha poi effettuato delle cancellazioni, apponendo infine la dicitura 'SI' accanto alla lista n. 1, sul lato destro della stessa" (Sez. III, n. 4780 del 27 luglio 2020);
- l'apposizione di un doppio crocesegno sul nominativo del candidato sindaco ed un altro segno sotto il relativo riquadro non chiaramente identificabile, somigliante ad una lettera "M" (Sez. II, n. 5751 dell'11 luglio 2022).

La giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato ritiene che sia nullo il voto che contenga l'espressione di preferenza per un nominativo che non corrisponde a quello di nessuno dei candidati, costituendo siffatta erronea indicazione un palese segno di riconoscimento del voto (Sez. V, n. 5742 del 2-9-2004; n. 374 del 4-2-2004; n. 2291 del 12-4-2001), salvo che, per il tipo di errore e per la collocazione del nominativo, possa ritenersi che si tratti esclusivamente di un errore dell'elettore dovuto a ignoranza (Sez. V, n. 109 del 18-1-2006).

Peraltro, in occasione di elezioni regionali, in sede di decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale su contestazioni avverso le operazioni di scrutinio degli uffici elettorali di sezione, sono state ritenute valide le schede e sono stati pertanto assegnati i relativi voti espressi nei casi in cui a fianco del contrassegno della lista votata sia stata apposta l'indicazione del nome del leader del medesimo partito o movimento, in quanto la scelta della lista risultava univoca e la predetta dicitura si è ritenuto che non costituisse segno di riconoscimento (Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Roma,

decisione del 28 marzo 2013).

Inoltre, depone per la riconoscibilità del voto, e quindi per la non riconducibilità ad alcun candidato e relativa lista, l'aver apposto un segno sui simboli di due liste (lista n. 1 e lista n. 2) con l'indicazione del nome "Cavale Maria" nello spazio riservato alla lista n. 1 e l'indicazione "Cavaleri Maria" nello spazio riservato alla lista n. 2, non potendosi ricavare l'intenzione dell'elettore di votare la lista n. 1 e di attribuire la preferenza alla candidata di tale lista Silvana Cavaleri (Sez. II, n. 5809 del 9-8-2021).

Si riportano alcune altre massime di giurisprudenza del Consiglio di Stato, sempre riferite soprattutto a elezioni comunali, in tema di univocità e di attribuzione del voto di lista e/o di preferenza o di annullamento del voto stesso.

Il voto è stato ritenuto valido, in tutto o in parte, nelle seguenti fattispecie:

- scheda senza croce sul simbolo di lista, recante l'indicazione, nella casella a fianco del contrassegno di lista, del solo cognome del candidato consigliere, che corrisponde sia ad un candidato della lista n. 1 sia ad un candidato della lista n. 2. Il voto è validamente espresso, in quanto le incertezze che potrebbero derivare dalla presenza in altre liste di candidati aventi lo stesso cognome sono superate, sul piano formale, dal disposto dell'art. 57, quinto comma, D.P.R. n. 570/1960; sul piano logico, dalla circostanza che il cognome del candidato è stato indicato nel riquadro riservato a ricevere i voti di una sola e ben determinata lista, individuata in modo chiaro ed univoco sia dal proprio simbolo sia dal nominativo del candidato alla carica di sindaco (Sez. V, n. 1020 del 22 febbraio 2001);
- voto espresso indicando prenomi erronei. L'erronea indicazione del nome di battesimo del candidato, con corretta indicazione del cognome, non giustifica, in assenza di candidati di altre liste aventi lo stesso cognome, dubbi o incertezze circa la volontà dell'elettore. Per quanto riguarda la riconoscibilità del voto, è plausibile che l'imprecisione sia frutto di un errore mnemonico, non improbabile poiché non necessariamente il voto di preferenza riflette una conoscenza diretta del candidato prescelto (Sez. III, n. 2322 del 9 aprile 2019; Sez. V, n. 1020 del 22 febbraio 2001);
- scheda in cui l'elettore indica, oltre al candidato sindaco prescelto e al suo

contrassegno (ed eventualmente la preferenza al candidato consigliere comunale per una lista collegata al candidato sindaco), anche una preferenza per un candidato consigliere appartenente ad una lista non collegata. Il voto con cui l'elettore indica senza dubbio il candidato sindaco prescelto ed il di lui contrassegno (come quello con cui esprime la preferenza al candidato consigliere comunale per una lista collegata al candidato sindaco) è valido perché inequivocabilmente lascia individuare la forza politica cui esso si riferisce anche nel caso in cui l'elettore esprima pure una preferenza per un candidato consigliere appartenente ad una lista non collegata. Viceversa, il voto a quest'ultimo è nullo, per l'evidente ragione di non poter legittimamente considerare sullo stesso piano giuridico i due tipi di voto (Sez. V, n. 1520 del 15 marzo 2001);

- scheda recante voto sul contrassegno di una lista e una preferenza per candidati della stessa lista, nonché un segno di voto sul contrassegno di altra lista. In tale caso il voto è attribuito alla lista alla quale appartiene il candidato indicato, in applicazione del principio emergente dall'art. 57, penultimo comma, del D.P.R. n. 570/1960. Tale principio, originariamente dettato per le elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, appare applicabile anche al sistema di votazione nei comuni con popolazione inferiore al detto limite (Sez. V, n. 2291 del 12 aprile 2001; Sez. V, n. 6685 del 14 novembre 2006);

- voto espresso con la croce sul simbolo della lista n. 1 e la preferenza per un candidato della lista n. 2. Il voto di lista è valido, mentre è inefficace soltanto la preferenza per il candidato di altra lista. In particolare nei comuni sino a 15.000 abitanti, è "da ritenere sempre valido il voto con cui l'elettore indichi senza dubbio il candidato sindaco prescelto ed il di lui contrassegno, perché ciò inequivocabilmente lascia individuare la forza politica cui esso si riferisce", mentre il voto di preferenza per un candidato consigliere appartenente ad altra lista è nullo; "il voto accordato alla lista ha maggiore e determinante spessore politico nella formazione delle maggioranze consiliari" (Sez. III, n. 7385 del 24 novembre 2020; Sez. III, n. 4780 del 27 luglio 2020; Sez. V, n. 2087 del 19 maggio 2016; Sez. V, n. 1477 del 13 aprile 2016; Sez. V, n. 5643 del 26 settembre 2006; Sez. V, n. 158 del 9 febbraio 1996);

- voto espresso con croce apposta sul simbolo della lista n. 1 e preferenza

assegnata al candidato della medesima lista n. 1, TIZIO, sia nel riquadro della lista n. 1 che nel riquadro della lista n. 2. Il voto per la lista n. 1 è valido. La scheda, lungi dal palesare qualsivoglia segno di riconoscimento, ha solo inteso esprimere due volte la medesima preferenza per il candidato della lista votata non solo nell'apposito riquadro di tale lista, ma anche in quello di altra lista, "con la conseguenza che è inefficace il voto di preferenza, peraltro pacificamente riconducibile comunque alla lista n. 1 e doppiato, per mero errore, anche nel riquadro della lista n. 2, ciò che rende inefficace, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D.P.R. n. 570 del 1960, la preferenza per il candidato della lista n. 1, stante l'incertezza del doppio voto di preferenza espresso anche nel riquadro della lista n. 2, ma non certo nullo il voto chiaramente espresso per la lista n. 1" (Sez. III, n. 4780 del 27 luglio 2020);

- croce sul simbolo di una lista e preferenza a Maria ROSSI (nome di fantasia), nominativo di persona conosciuta, vicepresidente del comitato promotore della lista votata, tra i cui candidati vi è Antonio ROSSI (nome di fantasia), ma non candidata in nessuna delle liste ammesse. L'indicazione di Maria ROSSI, pur determinando l'inefficacia della preferenza, non genera incertezza in ordine all'attribuzione del voto alla lista, alla quale appartiene il candidato Antonio ROSSI, avendo l'elettore confuso il candidato con la vicepresidente del comitato promotore della lista votata. L'erronea indicazione del prenome del candidato, in assenza di candidati di altre liste aventi lo stesso cognome, non implica di per sé alcuna incertezza in ordine alla volontà dell'elettore né configura un mezzo di riconoscimento, perché tale errore ben può essere un mero difetto mnemonico (Sez. III, n. 4780 del 27 luglio 2020);

- crocesegno sul simbolo sia della lista n. 1 che della lista n. 2 e indicazione del nome di un candidato consigliere della lista n. 2 nello spazio destinato al voto di preferenza della stessa lista n. 2, oppure crocesegno sul simbolo sia della lista n. 1 che della lista n. 2 e indicazione del nome di un candidato consigliere della lista n. 2 nello spazio destinato al voto di preferenza sia della lista n. 1 che della lista n. 2. Il voto è valido sia per la lista n. 2 che per il candidato consigliere della medesima lista. Dinanzi ad un voto equivoco per la lista, deve ritenersi assorbente la volontà espressa a favore del candidato a

consigliere, tanto nel primo caso in cui l'elettore ha espresso il voto di preferenza nello spazio corretto dedicato alla lista n. 2, quanto nel secondo caso in cui aveva indicato lo stesso candidato nello spazio di entrambe le liste, per "rafforzare la propria volontà di votare proprio quel candidato" (Sez. III, n. 7384 del 2 novembre 2019; Sez. III, n. 7385 del 24 novembre 2020);

- *erronea indicazione del prenome di un candidato, anche con l'uso di nomignoli ricorrenti in una piccola realtà locale con i quali il candidato stesso viene riconosciuto dalla collettività quasi ormai in sostituzione del nome vero di battesimo (come può accadere per "Pepè" o "Peppinuzzo" a significare il nome "Giuseppe" oppure "Enzo" per "Vincenzo"). Ciò non inficia la validità del voto, men che mai di lista, perché non implica di per sé alcuna incertezza circa la volontà dell'elettore né configura un callido mezzo per identificare il votante e, dunque, un segno di riconoscimento. Tale errore può dipendere anche da un mero difetto mnemonico. Considerazioni analoghe possono valere anche per l'erronea indicazione del cognome del candidato ("Trometta" al posto di "Trombetta")* (Sez. III, n. 7385 del 24 novembre 2020).

Il voto è stato dichiarato nullo nelle seguenti altre fattispecie:

- *è nulla la scheda nella quale il segno di voto è posto a cavallo della linea di separazione tra due contrassegni* (Sez. V, n. 539 del 22 aprile 1954);
- *è invalida la scheda che reca, accanto al contrassegno di lista, non votato, in luogo del voto di preferenza, il nome di un candidato dello stesso partito ma per altra contemporanea elezione* (Sez. V, n. 271 del 19 giugno 1981);
- *scheda recante preferenza per due sindaci. È nulla la scheda recante preferenza per due sindaci. Nel sistema elettorale comunale, infatti, il voto è valido solo se esprime, direttamente od indirettamente, la preferenza per un candidato sindaco. Né potrebbe essere annullato il solo voto relativo al sindaco, posto che non è consentito votare una lista, senza scegliere il sindaco collegato, od un altro candidato sindaco* (Sez. V, n. 6052 del 3 dicembre 2001);
- *è nullo il voto espresso indicando prenomi di persone non candidate o presenti in altra lista. Il voto espresso indicando prenomi di persone non candidate, o presenti in altra lista, va annullato quando, essendovi più candidati con lo stesso cognome, non può evincersi in maniera sicura la volontà dell'elettore* (Sez. V, n. 3459 del 28 maggio 2004);
- *scheda, senza crocesegno sul contrassegno di lista, recante preferenza*

per un candidato consigliere espressa non nel riquadro della lista di appartenenza ma nel riquadro di diversa lista. La scheda è nulla. Qualora l'elettore si sia limitato a scrivere il cognome del candidato nella riga stampata sotto un contrassegno di lista diverso, sia pure appartenente alla medesima coalizione, non è legittimo interpretare la sua volontà attribuendo la preferenza al contrassegno di lista e la scheda va considerata nulla perché intrinsecamente contraddittoria. Non è infatti possibile considerare il voto attribuito al candidato perché apposto nella riga stampata sotto una lista diversa da quella per cui si è presentato né è possibile attribuire il voto alla lista per la quale il candidato si era presentato essendo stata comunque indicata una lista diversa (Sez. V, n. 5913 del 21 novembre 2007);

- *crocesegno sul simbolo sia della lista n. 1 che della lista n. 2 e indicazione del nome di un candidato consigliere della lista n. 1 nello spazio destinato al voto di preferenza della lista n. 2. Il voto non è valido, perché non univoco. Il dubbio derivante dal fatto che l'elettore ha sbarrato entrambi i simboli delle due liste, indicando la preferenza per il candidato consigliere della lista n. 1 in uno spazio errato, cioè nello spazio della lista n. 2, lascia una insuperabile incertezza sulla sua effettiva volontà di votare la lista n. 1 e di ricondurre l'indicazione del candidato consigliere votato della lista n. 1 alla effettiva volontà di votare solo questa lista e non, invece, all'erroneo convincimento che egli militasse nella lista n. 2, con la conseguente invalidità, radicale e totale, dell'intero voto espresso* (Sez. III, n. 7485 del 2 novembre 2019 e n. 7385 del 24 novembre 2020);

Spoglio e registrazione dei voti

Il seggio procede alle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate avvalendosi dei due esemplari delle tabelle di scrutinio, di cui di norma, uno con frontespizio di colore rosso e l'altro con frontespizio di colore nero per voti di lista e voti di preferenza e per voti ai candidati sindaci e schede bianche e nulle, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Un modello solo invece, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

Le operazioni da compiere sono, in ordine di successione, le seguenti:

a) un primo scrutatore designato con sorteggio estrae dall'urna una sche-

da alla volta, la apre e la consegna aperta al presidente;

b) il presidente pronuncia ad alta voce, anzitutto, il cognome (o il nome e cognome) del candidato alla carica di sindaco votato;

c) il presidente pronuncia ad alta voce, successivamente, la denominazione della lista votata;

d) il presidente, se la scheda votata contiene voti di preferenza, pronuncia il cognome (o il nome e cognome) del candidato o dei candidati alla carica di consigliere comunale votati e il numero del candidato o di ciascuno dei candidati stessi, secondo l'ordine di presentazione nella lista;

e) il presidente passa quindi la scheda spogliata a un secondo scrutatore;

f) il secondo scrutatore prende nota, in uno dei due esemplari della tabella di scrutinio, del numero progressivo dei voti riportati da ciascun candidato sindaco; del numero progressivo dei voti riportati da ciascuna lista; del numero progressivo di voti di preferenza riportati da ciascun candidato della lista stessa;

g) contemporaneamente, anche il segretario del seggio pronuncia ad alta voce il nome del candidato sindaco votato, la denominazione della lista votata e i nomi dei candidati votati della lista stessa e prende nota, nell'altro esemplare delle tabelle di scrutinio, del numero progressivo dei voti riportati da ciascun candidato sindaco; del numero progressivo dei voti riportati da ciascuna lista; del numero progressivo di voti di preferenza riportati da ciascun candidato della lista stessa;

h) un terzo scrutatore ripone la scheda spogliata e scrutinata nella cassetta o scatola che precedentemente conteneva le schede autenticate non utilizzate per la votazione.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato e registrato il voto, non è stata riposta nella cassetta o scatola.

Pertanto, non è consentito estrarre contemporaneamente dall'urna più schede e accantonare provvisoriamente una o più di esse per un successivo spoglio o riesame.

Si richiama l'attenzione dei presidenti di seggio sulle illustrate operazioni di

spoglio e registrazione dei voti e sull'ordine di svolgimento delle operazioni stesse.

La violazione delle relative prescrizioni comporta la pena della reclusione da 3 a 6 mesi. (Cfr. artt. 63, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, 68, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, e 96, secondo comma, T.U. n. 570/1960; art. 14 D.P.R. n. 132/1993)

N. B.: NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI, IL VOTO ALLA LISTA SI INTENDE ATTRIBUITO ANCHE AL CANDIDATO SINDACO COLLEGATO, E VICEVERSA. PERTANTO, A CIASCUNA LISTA DI CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI VA ATTRIBUITO LO STESSO NUMERO DI VOTI RIPORTATO DAL CANDIDATO SINDACO AD ESSA COLLEGATO.

N. B.: NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI, IL VOTO ALLA LISTA SI INTENDE ATTRIBUITO ANCHE AL CANDIDATO SINDACO COLLEGATO, MA NON VICEVERSA, SIA PERCHÉ' IL CANDIDATO SINDACO PUÒ ESSERE COLLEGATO A PIÙ LISTE, SIA PERCHÉ' L'ELETTORE PUÒ SCEGLIERE DI VOTARE CONTEMPORANEAMENTE PER UN CANDIDATO SINDACO E PER UNA LISTA TRA LORO NON COLLEGATI (C.D. VOTO DISGIUNTO).

Casi di nullità nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

Nel corso dello scrutinio per le elezioni nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, possono verificarsi due diverse specie di nullità, di cui una totale e l'altra parziale:

1) schede nulle;

2) schede contenenti voti di preferenza nulli. (Cfr. artt. 54, 57 e 64 T.U. n. 570/1960)

1) Schede nulle. — Si ha la nullità totale della scheda nei seguenti casi:

a) quando la scheda – tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire un determinato candidato alla carica di sindaco e/o una determinata lista, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto - presenta, però, scritte o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

b) quando la scheda – tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da

non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire un determinato candidato alla carica di sindaco e/o una determinata lista, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto – non sia però conforme al modello previsto dalla legge (decreto del Ministro dell'interno 24 gennaio 2014 e tabelle allegate), oppure non porti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore;

c) quando la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco e non c'è possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare né il candidato alla carica di sindaco né la lista di candidati consiglieri prescelti.

Costituiscono, ad esempio, casi di nullità:

- avere messo il segno di voto sui nomi di più di un candidato a sindaco;
- avere messo il segno di voto sui contrassegni di più di una lista di candidati consiglieri, senza esprimere alcun voto di preferenza oppure esprimendo preferenze per candidati di più liste;
- avere tracciato un unico segno trasversale che comprende l'area di due o più rettangoli della scheda contenenti il nome del candidato sindaco e il contrassegno della lista collegata;
- avere messo il segno di voto contemporaneamente sia per un candidato a sindaco sia per una lista di candidati consiglieri non collegata a quel candidato sindaco (cosiddetto voto disgiunto, consentito dalla legge solo per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti).

2) Schede contenenti voti di preferenza nulli.

Costituiscono, ad esempio, casi di nullità (o inefficacia) del voto di preferenza:

- avere espresso il voto di preferenza scrivendo un numero, ad esempio il numero d'ordine di un candidato nella lista, anziché il cognome (o il nome e cognome) del candidato stesso;
- non avere scritto il cognome (o il nome e cognome) del candidato preferito con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista (per omonimia, ecc.);
- avere scritto il cognome (o il nome e cognome) di un candidato compreso in una lista diversa da quella votata; (Cfr. art. 57, commi terzo, quarto e

settimo, T.U. n. 570/1960)

Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, può verificarsi un altro caso di nullità del voto di preferenza. Infatti, poiché l'elettore, nei comuni di tale fascia demografica, può esprimere fino a due preferenze per candidati della lista votata (o collegata al candidato sindaco votato), la seconda preferenza deve essere annullata se non è attribuita a un candidato di sesso diverso da quello indicato con la prima espressione di preferenza. (Cfr. art. 71, comma 5, ultimo periodo, D.lgs. n. 267/2000, come modificato da art. 2, comma 1, lettera c), n. 2), legge 23 novembre 2012, n. 215)

N.B.: LA NULLITÀ DEL VOTO ESPRESSO PER IL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO DETERMINA, IN OGNI CASO, LA NULLITÀ SIA DEL VOTO DI LISTA CHE DEI VOTI DI PREFERENZA ESPRESSI NELLA SCHE-DA.

Invece la nullità dei voti di preferenza non comporta necessariamente la nullità delle altre espressioni di voto contenute nella scheda, le quali, se non sono nulle per altre cause, rimangono valide per il voto di lista. Sono efficaci i voti di preferenza espressi in uno spazio diverso da quello posto sotto il contrassegno della lista votata, purché si riferiscano a candidati della lista stessa.

I voti di preferenza, inoltre, sono validi, purché espressi nello spazio posto sotto il contrassegno della lista nella quale i candidati votati sono compresi, anche nel caso in cui non sia stato tracciato alcun segno di voto sul contrassegno medesimo o sul nome del candidato sindaco collegato. In tal caso, il voto si intende espresso anche per la lista stessa e per il candidato sindaco collegato.

Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi in una sola di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati e al candidato sindaco collegato e sono ovviamente validi anche i voti di preferenza. (Cfr. art. 57, commi secondo, quinto e sesto, T.U. n. 570/1960; art. 5, comma 1, D.P.R. n. 132/1993)

In generale, si richiama l'applicazione del principio di salvaguardia della

validità del voto, in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogniqualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore. Ad esempio, deve essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscono comunque di individuare il candidato prescelto. (Cfr. art. 64, primo comma, T.U. n. 570/1960)

Si richiamano inoltre le esemplificazioni sulle modalità di espressione del voto riportate, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

Le esemplificazioni delle tabelle alle pagine precedenti, sono distinte tra comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, dove è possibile esprimere un solo voto di preferenza, e comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, dove è possibile esprimere fino a due voti di preferenza per candidati consiglieri di sesso diverso.

Casi di nullità nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Nel corso dello scrutinio per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, possono verificarsi, invece, tre diverse specie di nullità, di cui una totale e due parziali:

1) schede nulle;

2) schede contenenti voti nulli limitatamente alle liste ma validi per i candidati alla carica di sindaco;

3) schede contenenti voti di preferenza nulli. (Cfr. artt. 54, 57 e 69 T.U. n. 570/1960)

1) Schede nulle. Si ha la nullità totale della scheda nei seguenti casi:

a) quando la scheda – tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire un determinato candidato alla carica di sindaco e/o una determinata lista, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto - presenta, però, scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

b) quando la scheda – tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire un determinato

candidato alla carica di sindaco e/o una determinata lista, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto – non sia però conforme al modello previsto dalla legge (decreto del Ministro dell'interno 24 gennaio 2014 e tabelle allegate), oppure non porti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore;

c) quando la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco e non c'è possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare né il candidato alla carica di sindaco né la lista di candidati consiglieri prescelti.

Costituisce, ad esempio, caso tipico di nullità l'aver messo il segno di voto sui nomi di più di un candidato a sindaco.

2) Schede contenenti voti nulli limitatamente alle liste, ma validi per i candidati alla carica di sindaco.

Si verifica tale tipo di nullità quando l'espressione di voto, sebbene univoca per il candidato alla carica di sindaco, non è altrettanto univoca per una delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale, che sia o meno collegata al candidato sindaco prescelto.

Infatti, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'elettore può anche esprimere un voto disgiunto, cioè, dopo aver votato per un determinato candidato sindaco, può altresì votare per una lista di candidati consiglieri non collegata a quel candidato sindaco.

Costituiscono, ad esempio, casi di nullità del voto di lista, dopo che l'elettore ha espresso univocamente un segno di voto per un candidato sindaco:

- aver tracciato un altro segno di voto a cavallo di due contrassegni di lista contigui;
- aver tracciato due o più altri segni di voto su diversi contrassegni di lista, appartenenti o meno allo schieramento di liste collegate al candidato sindaco prescelto.

3) Schede contenenti voti di preferenza nulli.

Costituiscono, ad esempio, casi di nullità (o inefficacia) del voto di preferenza:

- avere espresso il voto di preferenza scrivendo un numero, ad esempio il numero d'ordine di un candidato nella lista, anziché il cognome (o il nome

e cognome) del candidato stesso;

- non avere scritto il cognome (o il nome e cognome) del candidato preferito con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista (per omonimia, ecc.);
- avere scritto il cognome (o il nome e cognome) di un candidato compreso in una lista diversa da quella votata;
- avere espresso voti di preferenza in eccedenza rispetto al numero consentito dalla legge. (Cfr. art. 57, commi terzo, quarto e settimo, T.U. n. 570/1960)

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, può verificarsi un altro caso di nullità del voto di preferenza. Infatti, poiché l'elettore, nei comuni di tale fascia demografica, può esprimere fino a due preferenze per candidati della lista votata, la seconda preferenza deve essere annullata se non è attribuita a un candidato di sesso diverso da quello indicato con la prima espressione di preferenza. (Cfr. art. 73, comma 3, ultimo periodo, D.lgs. n. 267/2000, come modificato da art. 2, comma 1, lettera d), n. 2), legge 23 novembre 2012, n. 215)

N.B.: LA NULLITÀ DEL VOTO ESPRESSO PER IL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO DETERMINA, IN OGNI CASO, LA NULLITÀ SIA DEL VOTO DI LISTA CHE DEI VOTI DI PREFERENZA ESPRESSI NELLA SCHE-DA.

N.B.: LA NULLITÀ DEL VOTO DI LISTA DETERMINA, IN OGNI CASO, LA NULLITÀ DEI VOTI DI PREFERENZA ESPRESSI NELLA SCHE-DA.

Invece la nullità dei voti di preferenza non importa necessariamente la nullità delle altre espressioni di voto contenute nella scheda, le quali, se non sono nulle per altre cause, rimangono valide per il voto di lista.

Sono efficaci i voti di preferenza espressi in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno della lista votata, purché si riferiscano a candidati della lista stessa.

I voti di preferenza, inoltre, sono validi, purché espressi nello spazio posto a fianco della lista nella quale i candidati votati sono compresi, anche nel caso in cui non sia stato tracciato alcun segno di voto sul contrassegno della lista. In tal caso, il voto si intende espresso anche per la lista stessa e per il candidato sindaco collegato (a meno che l'elettore non abbia espresso un voto

“disgiunto”, cioè abbia votato per un candidato sindaco non

collegato alla lista nella quale sono compresi i candidati consiglieri votati). Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi in una sola di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati e al candidato sindaco collegato (a meno che l'elettore non abbia espresso un voto “disgiunto”, cioè abbia votato per un candidato sindaco non collegato alla lista nella quale sono compresi i candidati consiglieri votati) e sono ovviamente validi anche i voti di preferenza. (Cfr. art. 57, commi secondo, quinto e sesto, T.U. n. 570/1960; art. 5, comma 1, D.P.R. n. 132/1993)

In generale, si richiama l'applicazione del principio di salvaguardia della validità del voto, in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogniqualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore. Ad esempio, deve essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscono comunque di individuare il candidato prescelto. (Cfr. art. 69, primo comma, T.U. n. 570/1960)

Schede bianche. Registrazione e custodia di schede bianche, schede nulle e schede contenenti voti nulli

Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto né segni o tracce di scrittura (c.d. scheda bianca), il presidente deve subito apporre il bollo della sezione “sul retro” della scheda stessa. Per fugare ogni incertezza sulla collocazione di tale bollo - in quanto la legge, di norma, definisce i due lati della scheda di voto come “parte interna” o “parte esterna” - e per dare maggiore visibilità al segno attestante che la scheda è “bianca”, si suggerisce di apporre il bollo della sezione sia sulla parte esterna della scheda (in aggiunta al bollo con il quale la scheda è stata autenticata), sia sulla parte interna, in uno spazio non utilizzato per la stampa dei contrassegni.

Le schede bianche devono essere altresì “vidimate”, cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che anche tali firme o sigle vengano apposte sia sulla parte esterna che sulla parte interna della scheda.

(Cfr. artt. 54, terzo comma, e 68, secondo comma, ultimo periodo, T.U. n. 570/1960)

Nel verbale del seggio il presidente deve far prendere nota del numero sia delle schede bianche, sia delle schede dichiarate nulle, sia dei voti di preferenza, per ciascuna lista, dichiarati nulli.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.0000 abitanti, deve prendersi nota anche del numero delle schede che, sebbene valide per il voto al candidato sindaco, contengono voti dichiarati nulli per ciascuna lista.

Anche nei due esemplari delle tabelle di scrutinio, negli appositi riquadri, il segretario e lo scrutatore devono registrare il numero sia delle schede bianche, sia delle schede dichiarate nulle, sia dei voti di preferenza, per ciascuna lista, dichiarati nulli, sia, nei comuni con popolazione superiore a 15.0000 abitanti, delle schede che, sebbene valide per il voto al candidato sindaco, contengono voti dichiarati nulli per ciascuna lista.

In particolare, nei due esemplari delle tabelle di scrutinio, per agevolare il calcolo complessivo delle schede utilizzate dagli elettori in numero pari a quello dei votanti presso la sezione, nel riquadro relativo alle "schede nulle", occorrerà prendere nota distintamente sia delle schede annullate nel corso delle operazioni di votazione, riportando il relativo numero come desumibile dal verbale del seggio, sia il numero delle schede che saranno dichiarate nulle nel corso dello scrutinio.

Oltre alle schede bianche, anche le schede dichiarate nulle nel corso dello scrutinio devono essere immediatamente "vidimate", cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che tali firme o sigle vengano apposte sulla parte esterna della scheda.

Le schede bianche e le schede dichiarate nulle nel corso dello scrutinio, man mano accantonate, al termine dello scrutinio stesso, raccolte in distinte fascette, devono essere inserite nella Busta apposita e allegate al verbale.

Le schede contenenti voti di preferenza nulli e, nei comuni con popolazione superiore a 15.0000 abitanti, le schede che, sebbene valide per il voto al candidato sindaco, contengono voti di lista nulli, anch'esse man mano accantonate, al termine dello scrutinio, raccolte in distinta fascetta, devono essere inserite nella Busta apposita, insieme alle schede valide. (Cfr. art. 54, commi terzo e quarto, T.U. n. 570/1960)

Riepilogo del numero delle schede annullate durante le operazioni di voto e di quelle dichiarate nulle nel corso dello scrutinio

Per le successive operazioni di riscontro (paragrafo 26.10) e per il completamento del verbale del seggio, il presidente riepiloga il numero complessivo delle schede che sono state annullate durante le operazioni di voto e quelle che sono state dichiarate nulle nel corso delle operazioni di scrutinio. Il numero complessivo delle schede annullate durante le operazioni di voto **(totale A)** è dato dalla seguente somma:

- 1) numero delle schede consegnate agli elettori allontanati dalla cabina e NON riammessi a votare;
- 2) numero delle schede riconsegnate senza il bollo della sezione o la firma dello scrutatore;
- 3) numero delle schede consegnate a elettori che non le hanno restituite;
- 4) numero di schede annullate perché l'elettore non ha votato nella cabina.

Il numero complessivo delle schede dichiarate nulle durante lo scrutinio **(totale B)** è dato dalla seguente somma:

- 1) numero di schede che presentano scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- 2) numero di schede contenenti voti nulli, perché la volontà dell'elettore, per il candidato alla carica di sindaco, si è manifestata in modo non univoco;
- 3) numero di schede non conformi alla legge o non recanti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore.

Il numero complessivo delle schede nulle, da riportare nell'apposito paragrafo del verbale e nel relativo riquadro delle tabelle di scrutinio, sarà pertanto **dato dalla somma di A più B.**

Schede con voti contestati

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda o di qualche voto per il candidato sindaco, di lista o di preferenza.

Il presidente del seggio decide sull'assegnazione o meno dei voti contestati sentiti gli scrutatori. Il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non vincolante.

Il principio fondamentale, come già detto (paragrafi 25.2 e 26.4, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, o paragrafo 26.5, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti), è quello di salvaguardare la validità del voto ogni qual volta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore.

Nel verbale e anche nei due esemplari delle tabelle di scrutinio, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti) deve essere indicato il numero complessivo delle schede contestate e non assegnate, che costituisce la sommatoria di:

- schede contenenti voti al candidato sindaco contestati e non attribuiti;
- schede contenenti voti alla lista che, in quanto contestati, non è stato possibile attribuire nemmeno al candidato sindaco.

Inoltre, per ogni scheda contestata, assegnata o non assegnata, tanto nel caso in cui la contestazione riguardi il voto al candidato sindaco o il voto alla lista o il voto di preferenza a candidati consiglieri della lista, devono essere indicati:

- il candidato sindaco il cui voto viene contestato;
- la lista il cui voto viene contestato;
- il candidato consigliere (o i candidati consiglieri) il cui voto di preferenza viene contestato;
- il motivo della contestazione;
- la decisione presa dal presidente.

Nel caso che, su schede contestate, non possa essere attribuito il voto al candidato sindaco, devono ritenersi parimenti contestati e non attribuibili i voti di lista e quelli di preferenza eventualmente espressi.

Le schede contestate e non assegnate devono essere immediatamente "vidimate", cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che tali firme o sigle vengano apposte solo sulla parte esterna della scheda. Tali schede, man mano accantonate, al termine dello scrutinio, raccolte in distinta fascetta, devono essere inserite nella Busta apposita e allegate al verbale del seggio.

Le schede contestate per il voto di lista e/o per il voto di preferenza, ma valide per il voto al candidato sindaco, anch'esse man mano accantonate, al

termine dello scrutinio, raccolte in distinta fascetta, devono essere inserite nella Busta apposita, insieme alle schede valide, e allegate al verbale medesimo. (Cfr. artt. 54, 64, primo comma, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, 68, ultimo comma, e 69, primo comma, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, T.U. n. 570/1960)

Operazioni di controllo dello spoglio

Terminato lo scrutinio il presidente:

- a) toglie dalla cassetta o scatola tutte le schede spogliate, contenenti voti validi per il candidato sindaco;
- b) conta le schede contenenti voti validi per il candidato sindaco, ivi comprese le schede accantonate perché contenenti voti contestati ma comunque attribuiti al candidato sindaco, oppure contenenti voti di lista (nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) o voti di preferenza dichiarati nulli;
- c) conta le schede contenenti voti contestati e NON assegnati al candidato sindaco;
- d) conta le schede dichiarate nulle nel corso dello scrutinio, il cui numero si aggiunge al totale delle schede annullate durante le operazioni di votazione;
- e) conta le schede bianche;
- f) verifica se il totale delle schede di cui alle lettere b), c), d), e) corrisponde al totale risultante dalle tabelle di scrutinio.

(Cfr. artt. 63, quarto comma, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, e 68, sesto comma, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, T.U. n. 570/1960)

Operazioni di riscontro della corrispondenza e della congruità delle cifre da riportare nel verbale

Il presidente, prima di compilare il verbale del seggio, deve riscontrare personalmente la corrispondenza delle cifre da segnare nelle varie colonne del verbale stesso concernenti: il numero degli elettori iscritti o assegnati alla sezione; il numero dei votanti; il numero dei voti validi ai candidati sindaci e alle liste e dei voti validi di preferenza; il numero delle schede nulle, il numero delle schede bianche e il numero delle schede con voti contestati e non assegnati, verificando la congruità dei dati.

(Cfr. artt. 63, quarto comma, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, e 68, sesto comma, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, T.U. n. 570/1960)

A) Il numero complessivo degli elettori assegnati alla sezione (paragrafo 13.3) si ricava dalla somma di:

- 1) numero degli elettori iscritti nella sezione;
- 2) numero degli elettori ricoverati in luoghi di cura e reclusi in luoghi di detenzione assegnati alla sezione;
- 3) numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali ma ammessi al voto domiciliare nella sezione;

detrato il:

4) numero degli elettori della sezione ammessi al voto domiciliare presso un'altra sezione.

B) Il numero complessivo delle schede autenticate prima o nel corso della votazione si ricava dalla somma di:

- 1) numero degli elettori di cui alla lettera A;
- 2) numero delle schede autenticate durante la votazione.

C) Il numero complessivo dei votanti nella sezione si ricava dalle operazioni di accertamento e controllo.

D) Il numero complessivo delle schede autenticate NON utilizzate per la votazione si ricava dalle operazioni di controllo.

E) Il numero complessivo delle schede nulle si ricava dalla somma di:

- 1) schede annullate durante le operazioni di voto (**totale A**);
- 2) schede dichiarate nulle nel corso dello scrutinio (**totale B**).

F) Il numero complessivo delle schede scrutinate, da registrare nell'apposito riepilogo del verbale del seggio, si ricava dalla somma di:

- 1) schede spogliate contenenti voti validi al candidato sindaco (compreso quelli contestati ma comunque attribuiti al candidato sindaco, oppure contenenti voti di lista, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, o voti di preferenza dichiarati nulli);
- 2) schede bianche;
- 3) schede nulle (**totale A + B**);
- 4) schede contenenti voti contestati e NON assegnati al candidato sindaco.

Il numero complessivo **di cui alla lettera C)** deve coincidere con quello **di cui alla lettera F)**. Nel caso di mancata corrispondenza, il presidente di seggio deve indicarne i motivi nel verbale.

G) Il numero complessivo dei voti ai candidati sindaci (**sezione A, del verbale del seggio**), **che nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti equivale al numero dei voti di lista, non può mai essere superiore al numero dei votanti di cui alla lettera C).**

H) Il numero complessivo dei voti di preferenza ai candidati consiglieri di ciascuna lista (paragrafo 30, sezione B, del verbale di seggio, per i comuni sino a 15.000 abitanti; sezione C del verbale, per i comuni con più di 15.000 abitanti), nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non può mai essere superiore al numero dei voti alla lista di appartenenza; nei comuni con popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti, non può mai essere superiore al doppio del numero dei voti alla lista stessa.

I) Il numero dei voti di preferenza a ciascun candidato consigliere non può mai essere superiore al numero dei voti alla lista di appartenenza.

Risultato dello scrutinio nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti: dichiarazione e certificazione nel verbale

Il presidente, ultimate le operazioni di controllo e riscontro illustrate ai punti precedenti:

- interpella gli elettori presenti circa il possesso, da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, dei requisiti di eleggibilità;
- prende nota nel verbale dei motivi di ineleggibilità che gli vengano denunziati nei confronti di taluno dei candidati;
- dichiara il risultato dello scrutinio, dandone pubblica lettura nella sala del seggio elettorale;
- attesta e certifica il risultato dello scrutinio nel verbale;
- fa firmare in ciascun foglio e sottoscrivere da tutti i componenti dell'ufficio e dai rappresentanti di lista presenti il verbale del seggio. (Cfr. art. 66, commi primo, secondo e terzo, T.U. n. 570/1960)

Risultato dello scrutinio nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: dichiarazione e certificazione nel verbale

Il presidente, ultimate le operazioni di controllo e riscontro illustrate nei paragrafi precedenti:

- dichiara il risultato dello scrutinio, dandone pubblica lettura nella sala del seggio elettorale;
- attesta e certifica il risultato dello scrutinio nel verbale;
- fa firmare in ciascun foglio e sottoscrivere da tutti i componenti dell'ufficio e dai rappresentanti di lista presenti il verbale del seggio. (Cfr. art. 70, commi primo e secondo, T.U. n. 570/1960).

Chiusura del verbale del seggio. Formazione dei plichi contenenti il verbale e gli atti dello scrutinio.

Il presidente, prima di chiudere il verbale del seggio, deve far confezionare i plichi contenenti gli atti e i documenti della votazione e dello scrutinio da inviare agli uffici competenti.

Le operazioni da compiere sono le seguenti:

A) le schede valide (ivi comprese quelle, raccolte in distinte fascette, contenenti voti contestati ma comunque attribuiti al candidato sindaco, oppure contenenti voti di lista, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, o voti di preferenza dichiarati nulli) e una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero) vanno chiuse nella Busta n. 6/COM;

B) le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo o senza firma dello scrutatore, le schede ritirate a elettori allontanati dalla cabina o che non hanno votato nella cabina vanno raccolte e chiuse nella Busta n. 5-bis/COM;

C) le schede bianche, le schede dichiarate nulle e le schede contestate e non assegnate al candidato sindaco, vanno raccolte e chiuse nella Busta n. 5-ter/COM;

D) le anzidette Buste n. 5-bis/COM e 5-ter/COM sono riunite e, con un esemplare del verbale e gli atti ad esso allegati, l'altra copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso) e tutte le carte relative a reclami e proteste, vanno in un plico più grande, cioè nella Busta n. 5/COM

Su tutte le predette Buste vanno apposti: l'indicazione della sezione; il sigillo con il bollo della sezione; le firme del presidente, di almeno due scrutatori e dei rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, le predette Buste n.

5/COM n. 6/COM devono essere recapitate all'ufficio della 1ª sezione, sede dell'adunanza dei presidenti delle sezioni.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, le stesse Buste n. 5/COM e n. 6/COM devono essere recapitate all'ufficio centrale costituito presso il tribunale competente.

Il presidente o, per sua delegazione scritta, uno scrutatore provvede, per il tramite del comune, al recapito dei suddetti plichi.

L'altro esemplare del verbale va chiuso nella Busta n. 7/COM e, al termine delle operazioni del seggio, va depositato nella segreteria del comune.

(Cfr. artt. 66, commi quinto e sesto, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, 70, commi terzo e quarto, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, T.U. n. 570/1960)

Compiti dell'adunanza dei presidenti di sezione nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti aventi più di una sezione elettorale: richiamo

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti aventi più di una sezione elettorale, le operazioni di riepilogo dei risultati degli scrutini delle varie sezioni, senza poter modificare i risultati stessi, e di proclamazione dei candidati eletti sono effettuate dall'adunanza dei presidenti delle sezioni medesime.

L'adunanza è presieduta dal presidente dell'ufficio elettorale della 1ª sezione, mentre le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della medesima 1ª sezione.

La relativa riunione è tenuta "nel giorno di martedì successivo alla votazione se possibile, o al più tardi alle ore 8 del mercoledì".

E' da ritenere, tuttavia, che il termine iniziale fissato dalla legge abbia carattere ordinatorio e che pertanto, laddove compatibile con le esigenze degli uffici elettorali e dei rispettivi presidenti e con l'assoluta regolarità e completezza delle operazioni del procedimento elettorale di rispettiva competenza, l'adunanza dei presidenti di sezione possa tenersi anche nel giorno stesso di lunedì, dopo il compimento di tutti gli adempimenti dei seggi.

(Cfr. art. 67, primo comma, T.U. n. 570/1960)

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI AVENTI UNA SOLA SEZIONE

Risultato dello scrutinio nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti aventi una sola sezione: attestazione nel verbale

Se il comune ha una sola sezione elettorale, il presidente, ultimate le operazioni di controllo e riscontro illustrate nei paragrafi precedenti, procede ad attestare nell'apposita appendice al verbale (modello n. 21-bis/COM), negli appositi prospetti:

- i voti validi riportati da ciascun candidato alla carica di sindaco;
- la cifra elettorale di ogni lista;
- i voti di preferenza riportati da ciascun candidato alla carica di consigliere di ogni lista, disponendo successivamente tali candidati di ogni lista secondo la graduatoria decrescente delle rispettive cifre individuali.

La cifra elettorale di una lista è costituita dai voti validi conseguiti dal candidato sindaco ad essa collegato.

La cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. (Cfr. art. 71, commi 7 e 9, D.lgs. n. 267/2000)

Proclamazione del sindaco

Il presidente, anzitutto, proclama eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. Sono fatte salve le definitive decisioni del consiglio comunale nell'esame di eventuali cause di ineleggibilità.

Se due candidati alla carica di sindaco hanno riportato lo stesso maggior numero di voti, il presidente ne dà atto nel verbale e chiude le operazioni del seggio, che dovranno essere riprese, per la proclamazione degli eletti, al termine dello svolgimento del turno di ballottaggio.

(Cfr. art. 66, secondo comma, T.U. n. 570/1960; art. 71, comma 6, D.lgs. n. 267/2000)

Assegnazione dei seggi alla lista collegata al candidato sindaco proclamato eletto e alle altre liste

Dopo aver proceduto alla proclamazione del sindaco, il presidente attribuisce alla lista ad esso collegata i due terzi dei seggi assegnati al consiglio comunale, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista stessa contenga una cifra decimale supe-

riore a 50 centesimi.

I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste, come analiticamente indicato nel verbale del seggio. (Cfr. art. 3, comma 2, D.P.R. n. 132/1993; art. 71, comma 8, D.lgs. n. 267/2000)

In caso di ammissione di una sola lista di candidati, all'unica lista partecipante alla competizione devono essere attribuiti tanti seggi quanti sono i consiglieri assegnati al comune. **(35)**

35 - Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1118 del 20 maggio 1994.

Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale

Dopo aver assegnato i seggi a ciascuna lista, il presidente proclama eletti consiglieri comunali i relativi candidati secondo la graduatoria decrescente delle rispettive cifre individuali. Anche in questo caso, sono fatte salve le definitive decisioni del consiglio comunale nell'esame di eventuali cause di ineleggibilità.

In caso di assegnazione di seggi all'unica lista partecipante alla consultazione elettorale, il presidente procede alle conseguenti proclamazioni, tenendo conto che a tale lista vanno attribuiti tanti seggi quanti sono i candidati.

Determinazione del quorum dei votanti e dei voti validi nel caso in cui sia stata presentata ed ammessa una sola lista di candidati

Qualora sia stata presentata o ammessa una sola lista di candidati, il presidente, dopo avere comunque provveduto alle operazioni di scrutinio dei voti al candidato sindaco (e alla lista) e dei voti di preferenza a ciascun candidato consigliere dell'unica lista, ma prima di procedere alle operazioni di proclamazione degli eletti alle relative cariche, deve accertare se si sono verificate le condizioni richieste dalla legge, cioè:

- 1) se ha votato almeno il 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune;
- 2) se la lista ha riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti.

Per la determinazione del primo quorum, al numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, corrispondente al numero degli iscritti nelle liste dell'unica sezione del comune stesso:

- devono essere aggiunti gli elettori che si sono presentati a votare muniti di una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione o di un'attestazione del sindaco;

- devono essere detratti gli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che NON hanno esercitato il diritto di voto.

Se il primo quorum non è raggiunto, il presidente:

- non può procedere alla proclamazione di eletti;
- deve dichiarare nulle le elezioni;
- chiude le operazioni dell'ufficio.

Se invece il primo quorum è raggiunto, il presidente passa ad accertare se è raggiunto anche il secondo quorum prescritto dalla legge. Per fare ciò:

- calcola la cifra corrispondente al 50% del numero dei votanti;
- verifica se il numero di voti validi ottenuti dalla lista è uguale o superiore alla predetta cifra.

Se il secondo quorum non è raggiunto, il presidente, non può procedere alla proclamazione di eletti, deve dichiarare nulle le elezioni e chiude le operazioni dell'ufficio.

Qualora, invece, siano raggiunti entrambi i quorum, il presidente procede alle operazioni di proclamazione degli eletti alle cariche di sindaco e di consigliere descritte nei paragrafi precedenti.

(Cfr. art. 71, comma 10, D.lgs. n. 267/2000; art. 4, comma 2, D.L. n. 7/2024)

Chiusura del verbale e formazione dei plichi nei comuni aventi

una sola sezione

Ultimate le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, il presidente procede alla chiusura del verbale e fa confezionare i plichi indicati nei paragrafi precedenti.

Tali plichi, contenenti, rispettivamente, un esemplare del verbale con i relativi allegati (Busta n. 5/COM) e le schede valide (Busta n. 6/COM) sono subito rimessi al Prefetto, per il tramite del comune, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da due scrutatori.